

Le Convenzioni

Strumento per Organizzazioni di Volontariato ed Enti Pubblici

Testi a cura di Franco Gheza
Coordinatore del Centro Servizi per il Volontariato di Brescia

Supplemento a “CSVLombardia.it” anno III, n. 6, giugno 2006.

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 337 del 17/05/2004 - Editore: Coordinamento regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato della Lombardia - Direttore responsabile: Ettore Degli Espositi - Stampa: Tettamanti Luigi - Tipo & Grafia via Leonardo Da Vinci 6 – 22063 Cantù (CO)

Presentazione

Ci troviamo sicuramente in una fase decisiva per lo sviluppo del sistema di intervento nell'area socio assistenziale e socio sanitaria integrata, in cui la programmazione regionale sollecita lo svilupparsi di iniziative e competenze in grado di rispondere alle nuove esigenze e ai diversi bisogni del territorio.

Il sistema del welfare rappresenta il terreno di una delle sfide strategiche che le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad affrontare per garantire i diritti fondamentali delle persone in un contesto sociale sempre più complesso.

Per questa ragione il rapporto di convenzione con le Istituzioni costituisce un'efficace azione nella costruzione e nel consolidamento dei rapporti di collaborazione con le famiglie e con i gruppi sociali, finalizzata al perseguimento della promozione umana e dell'integrazione.

Si tratta di un legame funzionale con la comunità locale il cui fine è la valorizzazione delle potenzialità latenti per affrontare le molteplici necessità delle persone più deboli e fragili.

Numerose organizzazioni di volontariato sostengono rapporti di convenzione con enti pubblici in quanto questo risulta essere lo strumento più duttile ed idoneo a regolamentare il rapporto con la pubblica amministrazione.

Regione Lombardia sostiene e vuole valorizzare il contributo del volontariato nel sistema di interventi e servizi sociali come espressione organizzata di solidarietà, così come ampiamente documentato nella nostra storia.

Alla luce del riconoscimento del valore sociale della sussidiarietà orizzontale vorrei sottolineare l'importanza di questa guida quale strumento che contribuirà ad un migliore e documentato coinvolgimento di tutti gli attori nella programmazione degli interventi sociali.

Gian Carlo Abelli
Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale
Regione Lombardia

Il rapporto tra i Comuni e le Organizzazioni di Volontariato operanti a servizio delle Comunità locali, è improntato alla consapevolezza, da parte degli Enti locali, della grande utilità sociale del volontariato in attuazione del principio di sussidiarietà.

Un rapporto che è garantito e tutelato dalla Costituzione, normato da leggi nazionali e regionali previsto negli Statuti Comunali e nei relativi Regolamenti di attuazione.

Esiste del resto uno stretto legame culturale e sociale prima ancora che economico insito nelle singole Comunità, che intreccia strettamente l'azione politica ed amministrativa dell'Ente locale all'attività svolta dalle Organizzazioni di volontariato; un'azione volta a valorizzare in chiave solidaristica, le potenzialità istituzionali con quelle individuali, familiari e di gruppi organizzati di cui ogni

territorio dispone per fronteggiare i bisogni dei cittadini, in particolare dei più deboli e svantaggiati.

La collaborazione tra l'Istituzione pubblica e l'Organizzazione sociale nel suo insieme, necessita tuttavia, per esprimersi nella correttezza dell'azione amministrativa ed ottenere il massimo della efficacia e dell'economicità dei servizi resi, di essere basata su di un rapporto normativo che si richiami alla certezza del diritto attraverso forme di convenzione, utili anche al radicamento dell'azione di servizio sociale svolta.

La "convenzione" risulta dunque essere lo strumento più idoneo per normare il rapporto tra le Organizzazioni di volontariato e le pubbliche amministrazioni. Si tratta di valutarne la modalità ed i contenuti per consentire di sviluppare appieno le potenzialità finalizzate al perseguimento dell'obiettivo che costituisce il presupposto delle due leggi fondamentali in materia: la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L. 328/00) e la legge quadro sul volontariato (L. 266/91) che testualmente all'art. 1 richiama: "...il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo...per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale".

Il Coordinamento regionale dei Centri Sociali di Servizio per il Volontariato della Lombardia con questa utile pubblicazione intende proporre uno strumento prezioso, una guida alla stipula di Convenzioni basate su corretti rapporti tra le Organizzazioni di Volontariato, Soggetti del Terzo Settore e gli Enti Pubblici, in particolare i Comuni.

ANCI Lombardia plaude a questa iniziativa e la segnala all'attenzione dei Sindaci, come strumento da impiegare nella programmazione e nella progettazione degli interventi sociali che vedano il coinvolgimento di attività di volontariato.

Lorenzo Guerini
Presidente di ANCI Lombardia

Introduzione

Il Coordinamento dei Centri di Servizio per il Volontariato della Lombardia si è proposto di facilitare i rapporti che intercorrono tra le Organizzazioni di volontariato e gli Enti locali.

L'accompagnamento offerto dai Centri di Servizio ad una organizzazione di volontariato che intende stipulare una convenzione con il suo Comune rientra nei nostri fini istituzionali.

In questa fase di profonde trasformazioni, poi, è particolarmente utile fare chiarezza sulla distribuzione delle responsabilità e dei compiti nel campo dei servizi di welfare municipale, evitando sia le ricorrenti mitizzazioni del volontariato come

ottimo “tappabuchi”, sia la genericità con la quale si affronta, a volte, la “delicatezza culturale” del volontariato stesso.

Il contenuto di questa pubblicazione riguarda i rapporti di convenzione e gli strumenti di supporto alla qualificazione della relazione tra gli Enti locali e le Organizzazioni di volontariato.

Le motivazioni ideali dell'azione volontaria, la definizione chiara dei ruoli e il rispetto dell'autonomia dei soggetti sociali devono prevalere anche nei rapporti di convenzione, in particolare di fronte alle lusinghe che possono venire dal riconoscimento pubblico e dalle contropartite economiche.

Conviene tenere ben presenti, dunque, gli elementi tipici del volontariato, con lo scopo di rendere visibile in trasparenza la sua identità.

Achille Ardigò ha dedicato una delle sue ultime pubblicazioni al tema dei “Volontariati”. Si parla al plurale di queste esperienze perché il mondo del volontariato è tutt'altro che omogeneo e si caratterizza per una grande diversità di settori di attività e di stili organizzativi.

E' importante allora cogliere tutte le specificità che possono influire sul tipo di convenzione da costruire con gli enti locali.

Dal 1991 le Organizzazioni di volontariato dispongono di una propria legge di riconoscimento e di regolazione che descrive il volontariato come un servizio reso dai cittadini in modo continuativo, con prestazioni personali, volontarie e gratuite, senza scopo di lucro e tramite una organizzazione, per finalità sociali, civili e culturali.

La Legge 266 ha segnato una tappa importante per il superamento di una visione esclusivamente ideale e indeterminata del volontariato e ha focalizzato la prestazione volontaria dal punto di vista dell'ente organizzatore.

Nell'organizzazione infatti i volontari non sono da considerare soltanto nella loro individualità, ma anche dal punto di vista collettivo come un “insieme”.

D'altra parte è da rigettare una visione di “integrazione” tale da omologare le organizzazioni di volontariato alle imprese sociali del Terzo Settore nell'erogazione di servizi di stato sociale.

Come ben ricorda, a ragione, mons. Giovanni Nervo, l'apporto delle organizzazioni di volontariato può avere anche una funzione di servizio e una valenza economica, ma non come quella che hanno a pieno titolo gli altri soggetti del nonprofit che operano come imprese nel mercato dei servizi sociali, perché la dimensione economica è secondaria per il volontariato che può assumere al massimo la gestione di alcuni servizi leggeri.

La valenza economica del volontariato è secondaria soprattutto perché non si può dimenticare l'apporto peculiare del volontariato che si fonda sul dono, sulla gratuità, “sull'eccedenza di senso”, sulla capacità di sviluppare esperienze di reciprocità e di relazione.

Dedichiamo questo lavoro agli Enti locali e alle organizzazioni di volontariato che sono impegnati nella costruzione del bene comune.

Marco Granelli
Presidente Coordinamento Regionale
dei Centri di Servizio per il Volontariato

Le convenzioni

I. Premessa

Numerose Organizzazioni di volontariato intrattengono rapporti di convenzione con enti pubblici (ASL, Ospedali, Enti locali) o enti del Terzo settore (Cooperative sociali, Fondazioni, ex IPAB, ecc.).

Si tratta di un legame funzionale con la comunità locale, volto a valorizzare, in chiave solidaristica, le potenzialità di cui ogni territorio dispone per fronteggiare i bisogni dei cittadini, in particolare dei più deboli e svantaggiati.

Il rapporto di convenzione con le Istituzioni completa un'azione costante di radicamento e di costruzione dei rapporti di collaborazione con le famiglie e con i gruppi sociali, finalizzata al perseguimento della promozione umana e dell'integrazione sociale.

2. Il Volontariato nel sistema integrato di interventi e servizi sociali

“Le Regioni e i Comuni valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi sociali come espressione organizzata di solidarietà sociale, di auto-aiuto e di reciprocità”.

Così afferma la legge quadro n. 328/2000 e così ribadisce il D.P.C.M. 30 marzo 2001¹.

L'art. 7 della legge quadro sul volontariato (n. 266/1991) precisa che gli enti pubblici definiscono forme di collaborazione con le Organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della **convenzione**.

Lo strumento tipico della “convenzione” regola in particolare il rapporto tra le Organizzazioni di volontariato e le pubbliche amministrazioni. Ma la forma della convenzione comprende ampie potenzialità fino a prestarsi ad essere utilizzata a tutto campo come strumento per la concretizzazione dell'obiettivo fondamentale della legge: riconoscere “il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo” e favorire l'apporto originale del volontariato “per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale”.

La partecipazione alla progettazione e programmazione degli interventi e dei servizi sociali costituisce una fra le più alte espressioni delle “attività di volontariato”.

3. La funzione pubblica delle convenzioni

Lo “strumento convenzione” va interpretato alla luce delle novità legislative intervenute ed in particolare della legge n. 328/2000 sul sistema integrato dei servizi e

¹ Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona

degli interventi sociali e della legge costituzionale n. 3/2001 di riforma del titolo V° della Costituzione.

In altre parole, le “convenzioni” prefigurate dal legislatore nel 1991 coprono solo una parte degli accordi che le Organizzazioni di volontariato possono stipulare con le amministrazioni pubbliche. I rapporti tra il volontariato e gli enti locali possono riguardare contenuti che vanno ben oltre la produzione e l'erogazione gratuita di servizi ed interventi.

Ciò significa che la prospettiva del legislatore non si limita a prevedere un ruolo del volontariato nella mera “gestione”, ma ne prevede il coinvolgimento nelle funzioni di progettazione e di programmazione dei servizi di pubblica utilità.

Le convenzioni costituiscono “strumenti giuridici atti non solo a permettere forme di collaborazione valide e trasparenti al fine di valorizzare la disponibilità delle formazioni sociali, ma anche a permettere l'ingresso delle Organizzazioni di volontariato nelle funzioni pubbliche, esprimendo così la loro peculiare natura di soggetti privati nella loro soggettività, ma pubblici nella missione loro affidata”².

4. Le convenzioni quali strumenti per l'applicazione del principio di sussidiarietà

Per dare un senso a quanto affermato all'articolo 1 della legge n. 266/1991, e cioè che la Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, occorre fare riferimento al corretto concetto di “sussidiarietà orizzontale”, cioè a quella sussidiarietà intesa quale partecipazione delle formazioni sociali all'esercizio di pubbliche funzioni e, di conseguenza, ricercare lo strumento contrattuale idoneo a “collegare” la volontaria assunzione di responsabilità pubbliche da parte delle Organizzazioni di volontariato con la fondamentale funzione di garanzia riservata alle Istituzioni. Tale strumento è, appunto, costituito dalle convenzioni “tipiche”, previste dall'articolo 7 della legge n. 266/1991.

5. Le convenzioni bilaterali e plurilaterali

Ciò che è veramente essenziale affinché si possa parlare di convenzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 266/1991 è che esse contengano: a) la descrizione delle obbligazioni delle parti; b) le disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione ed il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti; c) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della qualità delle attività.

La maggioranza delle convenzioni è di tipo bilaterale, prevedendo un rapporto tra due parti. Marginale invece è il ricorso a convenzioni plurilaterali, che coinvolgono più amministrazioni e/o più organizzazioni di volontari³.

2_ F. Dalla Mura et al., Le convenzioni tra volontariato ed enti locali, Associazione Centro Servizi per il volontariato, Brescia, 2004.

Il fatto che le Organizzazioni di volontariato non perseguano finalità di lucro e che si fondino sulla logica della solidarietà, che per legge contraddistingue l'operato del volontariato, imporrebbe una maggiore attenzione alle sinergie che potrebbero crearsi fra più enti e più gruppi di volontariato intorno a progetti ambiziosi e complessi.

L'integrazione delle capacità potrebbe creare un forte valore aggiunto, sia dal punto di vista dell'importanza degli obiettivi che realisticamente potrebbero essere stabiliti, sia da quello delle qualità dei servizi o interventi, sia infine, da quello del risparmio di risorse.

Nel settore dei servizi e degli interventi sociali, in particolare, il modello programmatico definito dalla legge n. 328/2000 e attuato dal Piano di zona diventa uno strumento fondamentale per promuovere la stipula di quelle convenzioni che coinvolgono non una sola Organizzazione di volontariato ed un solo ente, ma più Organizzazioni di volontariato e più enti.

Ciò può avvenire nella dimensione orizzontale quando è possibile prevedere la suddivisione dell'oggetto della convenzione in compiti svolti da diversi soggetti convenzionati, con la conseguente integrazione delle attività tra loro omogenee, delle capacità e delle risorse. Si pensi, per esempio, a una pluralità di OdV convenzionate con lo stesso Comune o con un consorzio di Comuni per l'animazione di più centri diurni residenti nello stesso Comune o nella zona.

Ciò può avvenire anche nella dimensione verticale quando la suddivisione dei compiti lascia comunque prevedere che i soggetti svolgano attività tra loro in tutto o in parte diverse, corrispondenti alla specifica missione di cui ciascun soggetto è portatore, ma parte di una rete di servizi nel territorio.

Si pensi, in questo caso, alla convenzione plurima con una catena di enti nonprofit a cui viene affidata una filiera di servizi sociali con l'integrazione conseguente di OdV, di cooperative sociali, di Fondazioni e perfino di enti profit che vogliano sponsorizzare e sostenere progetti di pubblica utilità.

6. L'oggetto delle convenzioni

Non è sempre facile descrivere l'oggetto dell'impegno dell'Organizzazione di volontariato in termini di obiettivi e di risultato, ma è l'unica strada che rende possibile l'applicazione della chiara prescrizione del secondo comma dell'articolo 7 della legge n. 266/1991, che stabilisce che le convenzioni debbano, tra l'altro, prevedere "forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità".

Concepire un buon testo convenzionale, mirato agli obiettivi piuttosto che ai mezzi, è impresa spesso complessa, ma certamente non impossibile ⁴.

Affinché ciò possa concretizzarsi è necessaria la competenza e una buona capacità tecnico-giuridica, magari supportata dai Centri di servizio per il volontariato.

Un notevole aiuto potrà essere dato dalla conoscenza delle tecniche di progettazione e dalla scelta di applicare il metodo della coprogettazione, soprattutto nel caso di progetti riguardanti servizi sociali inseriti in un processo sistematico e

³ Le convenzioni, quali accordi bilaterali o plurilaterali, possono essere caratterizzate dalla natura privatistica ovvero da quella pubblicistica.

Ad esempio, assumendo come criterio di classificazione le varie fonti di risorse economiche descritte all'articolo 5 della Legge 266/1991, hanno natura privatistica i negozi giuridici o i contratti conclusi dalle Organizzazioni di volontariato che danno origine alle fonti di finanziamento di cui ai punti "a", "b", "c" e "g" dell'articolo 5, mentre hanno natura pubblicistica quelli di cui ai punti "e" ed "f".

Le "convenzioni" di cui al punto "f", se correttamente intese, nel senso sopra descritto, hanno natura pubblicistica; hanno invece natura privatistica le "convenzioni" riconducibili a normali contratti con soggetti pubblici o con soggetti privati.

⁴ In allegato sono riportati alcuni modelli di convenzione.

partecipato di programmazione - progettazione - attuazione - valutazione.

7. Convenzioni e coprogrammazione

L'articolo 7 della legge n. 266/1991 non spiega quale sia l'oggetto delle convenzioni, ma si limita a prevederne l'esistenza e a disciplinarne a grandi linee il contenuto. Tuttavia, nella concreta esperienza, molte convenzioni stipulate hanno quale oggetto attività concretamente finalizzate a produrre servizi a diretto beneficio di utenti specifici o della comunità in genere ⁵.

La legge quadro sul sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali stabilisce che i soggetti non profit hanno titolo per partecipare alla programmazione. In particolare l'articolo 19, terzo comma della legge n. 328/2000, afferma che "all'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 (tra cui le Organizzazioni di volontariato), e all'articolo 10 che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano".

Più in generale, deve essere ritenuta legittima la stipula di convenzioni che riguardano l'attività programmatrice, sia sotto il profilo di accordi concernenti il contenuto della programmazione ⁶ sia sotto quello di accordi che riguardino le modalità stesse della partecipazione alla programmazione ⁷.

Il problema della rappresentanza ai "tavoli" di programmazione assume infatti una grande importanza, perché solo attraverso corrette forme di rappresentanza risulta possibile rendere effettiva la partecipazione.

La partecipazione in forma assembleare si traduce solitamente in un "simulacro" di partecipazione, mentre la vera partecipazione deve permettere ai partecipanti di entrare nel merito delle questioni attraverso la collaborazione di persone dotate di sufficiente competenza tecnica.

A tal fine, lo strumento "convenzione" ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 266/1991 può dimostrarsi utile alternativa (o integrazione) allo strumento regolamentare, che l'ente potrebbe unilateralmente porre in essere.

8. Delibere quadro⁸, convenzioni puntuali e convenzioni plurime

Tra le diverse modalità operative ci sono forme convenzionali che si riferiscono alla disciplina di rapporti convenzionali "puntuali" (aventi cioè come oggetto uno specifico rapporto, sia esso attinente alla gestione, sia esso attinente alla progettazione o alla programmazione), ma anche delibere quadro che riguardano futuri rapporti di cui si intenda porre una disciplina "normativa" di carattere generale o di cui si intenda anticipare in senso generale alcuni impegni, riservando a successive convenzioni la disciplina di dettagli.

Il modello contrattuale più utile per preconstituire convenzioni "quadro" tra Organizzazioni di volontariato e pubbliche amministrazioni può essere il contratto

5_ Il Volontariato può essere coinvolto nella realizzazione dei servizi leggeri in quanto la gestione dei servizi pesanti compete esclusivamente agli Enti locali e alle imprese sociali.

6_ Così, nello specifico settore sociale, per il caso della definizione dell'accordo di programma con cui è adottato il Piano di zona.

7_ Così, ad esempio, per gli accordi che riguardino modalità di rappresentanza delle Organizzazioni di volontariato in tavoli politici e tecnici che abbiano la funzione di concertare il contenuto di piani e programmi.

8_ In appendice è riportata la delibera quadro del Comune di Torino.

preliminare.

Il contratto preliminare è un contratto attraverso cui le parti si impegnano a stipulare un ulteriore contratto che viene già definito nei suoi elementi essenziali, ma la cui stipula, con l'eventuale definizione degli elementi di dettaglio, viene rinviata in futuro per varie ragioni.

Può essere opportuno evidenziare - a titolo esemplificativo - le opportunità che le convenzioni plurime possono offrire per valorizzare le potenzialità del volontariato nella costruzione e nel sostegno delle "reti", formali e informali, e delle forme di solidarietà e di auto mutuo aiuto.

9. Sette principali configurazioni funzionali del rapporto tra Organizzazioni di volontariato ed Enti locali

Tab. 1

Una tipologia delle forme di collaborazione tra le OdV e l'ente pubblico

Ente Pubblico verso O.d.V.	Forma di collaborazione	O.d.V. verso Ente Pubblico
Censisce (registro comunale delle associazioni), informa e consulta	CONOSCITIVA	Domanda di iscriversi nel registro comunale (quando previsto)
Domanda supporto per l'organizzazione di manifestazioni (per es. ludico-ricreative), per emergenze sociali o ambientali, per la costituzione di forme di solidarietà organizzata	OCCASIONALE	Domanda promozioni e sostegno per singole attività
Fornisce appoggio logistico (sede) e/o sostegno finanziario per lo svolgimento di attività (grant)	STRUMENTALE	Chiede assegnazione di sede e/o riconoscimento economico, sponsorizzazioni, contributi
Favorisce la partecipazione a progetti allargati. Assume un ruolo di governance Sollecita lo sviluppo di una progettualità sociale Riconosce i progetti migliori con criteri universalistici e trasparenti Valuta le attività svolte	PROGETTUALE	Ricerca accreditamento nell'area dei servizi sociali Richiede la valorizzazione dello specifico servizio svolto e delle competenze progettuali Domanda valorizzazione delle risorse, privilegiando il radicamento territoriale anche delle piccole realtà
Affida la gestione operativa di progetti (contracting out) Assicura una certa continuità dell'attività svolta Avvia la sperimentazione di nuove modalità di monitoraggio e di valutazione	CONVENZIONALE	Chiede di premiare chi "fa bene il bene" anche attraverso la scelta di criteri di qualità Persegue obiettivi di stabilizzazione e di coordinamento istituzionale della propria attività
Stimola e coordina la costituzione di reti interistituzionali, con la partecipazione di organizzazioni di diversa natura Muove nel senso della sussidiarietà orizzontale, promuovendo processi di partecipazione delle organizzazioni sociali in sede di programmazione, gestione e valutazione	DI PARTENARIATO	Entra in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privato-sociali, secondo una logica di rete Assume responsabilità di concorso alla costruzione delle politiche sociali, contribuendo a definire priorità e criteri di intervento

Fonte: Ricerca CSV Brescia (Maurizio Ambrosini, Chiara Bizza, Claudia Cominelli).

Occorre tuttavia precisare che:

- l'affermazione di un modello piuttosto che di un altro è influenzata dalle dinamiche che si sviluppano all'interno sia delle Organizzazioni di volontariato, sia dell'ente pubblico locale;
- le forme di collaborazione si presentano, nella realtà, miste, oppure raccolgono attorno ad una configurazione prevalente elementi riconducibili a un'altra configurazione;
- non esiste un modello necessariamente migliore di altri, né un'evoluzione lineare da forme più semplici a impostazioni più complesse.

10. Convenzioni tra enti pubblici e Organizzazioni di volontariato

La legge n. 266/1991 definisce alcuni aspetti delle convenzioni che possono essere stipulate tra le Organizzazioni di volontariato e gli enti pubblici.

Il termine "convenzione" riassume una relazione con la quale il soggetto pubblico:

- a) riconosce al soggetto privato, con cui stabilisce il rapporto, i requisiti necessari per perseguire obiettivi di interesse pubblico, mediante prestazioni offerte dallo stesso soggetto privato;
- b) mette a disposizione del soggetto privato le risorse necessarie per il perseguimento di tali obiettivi;
- c) può controllare, verificare e valutare l'operato del soggetto privato nell'ambito e nei termini della convenzione.

I requisiti che le Organizzazioni di volontariato devono possedere per stipulare convenzioni possono essere stabiliti anche dalle leggi regionali e, comunque, devono essere conformi ai principi di legittimità, economicità ed efficacia contenuti nella legge n. 241 del 1990 (diritto all'informazione e accesso ai documenti amministrativi), nonché seguire i criteri costituzionali della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.).

I soggetti che possono stipulare convenzioni sono stabiliti nell'art. 7 della sopracitata legge n. 266/91, e sono:

- a) lo stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici;
- b) le Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6, e che dimostrino attitudine e capacità operative ⁹.

L'attitudine operativa delle Organizzazioni di volontariato dipende dal complesso delle finalità, della struttura, del numero degli aderenti, delle risorse e di tutti gli elementi che sono presenti nello statuto.

La valutazione della capacità operativa invece riguarda il giudizio sulla capacità "concreta" di operare e di portare avanti l'attività oggetto della convenzione.

11. I contenuti della convenzione

Il comma 2 dell'art. 7 della legge n. 266/91 indica che le convenzioni "devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione".

⁹ Anche se la legge 266/91 afferma che i soggetti che possono stipulare convenzioni sono le O.d.V. iscritte ai registri da almeno 6 mesi, conviene ricordare che la successiva legge quadro n.328/00 di fatto amplia la possibilità di partecipare alla gestione del sistema dei servizi ed interventi sociali a numerosi soggetti del terzo settore (art. 1 comma 5) ed in particolare al volontariato (art. 5), senza limitazioni, demandando all'atto di indirizzo e al livello regionale la normativa di attuazione.

Nel contenuto delle convenzioni devono necessariamente essere espresse:

- a) le attività che saranno svolte dall'Organizzazione di volontariato, precisando gli obiettivi che l'ente pubblico si pone con il servizio offerto agli utenti, a cosa serve l'attività in convenzione, il perché viene stipulata la convenzione ed i criteri di selezione di un determinato ente privato e le modalità di intervento, cioè i metodi di lavoro che saranno utilizzati e secondo quali tempi;
- b) il modo continuativo di svolgimento delle attività;
- c) l'individuazione delle condizioni, o dei presupposti, necessari affinché le attività indicate siano concretamente svolte.

Le convenzioni inoltre devono contenere “disposizioni dirette a garantire (...) il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti”.

La durata della convenzione deve essere indicata in modo chiaro, precisando il numero massimo di periodi per il quale la convenzione può essere rinnovata e le modalità. Il rinnovo, che si ritiene non possa essere tacito, dipende dall'esito positivo delle procedure di verifica.

Le convenzioni devono inoltre prevedere:

- **“forme di verifica delle prestazioni”**. La verifica consiste in una valutazione sul complesso delle prestazioni o una verifica dei risultati ottenuti. La verifica viene solitamente effettuata dal soggetto che stipula la convenzione con l'Organizzazione di volontariato. I criteri di verifica andrebbero previsti nella fase iniziale di progetto;

- **“forme di controllo della qualità delle prestazioni”**. È necessario prevedere anche le forme di controllo della qualità delle prestazioni unitamente all'indicazione dei relativi parametri; ciò garantisce da eventuali controlli completamente discrezionali e arbitrari;

- **“le modalità di rimborso delle spese”**. La norma prevede che sia indicato l'ammontare dei fondi versati dall'ente pubblico, nonché le modalità e i tempi di rimborso delle spese sostenute;

- **“le disposizioni che prevedono la copertura assicurativa”**. La convenzione deve contenere obbligatoriamente delle disposizioni che prevedano la copertura assicurativa e la determinazione degli oneri a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione. Ciò può non essere inserito all'interno della convenzione e quindi si deve fare rinvio al contratto di assicurazione, allegato e parte integrante della convenzione stessa;

- **“gli oneri relativi devono essere a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione”**.

Nel caso in cui sorgesse la necessità di apportare modifiche alla convenzione occorre attenersi a quanto previsto dalla convenzione stessa. L'art. 7, comma 2 della legge n. 266 prevede che le attività della convenzione siano svolte “con continuità” e una modificazione non può certo comportare l'interruzione del servizio. Nel caso si verificasse detta sospensione, la convenzione cesserebbe di esistere.

12. Le procedure e i rendiconti

Sul piano tecnico due sono i principali problemi per la stipula delle convenzioni:

- a) **le procedure di affidamento;**

b) la rendicontazione finanziaria, nelle sue modalità e contenuti.

Le convenzioni introdotte con la legge n. 266/91 sono in deroga ai principi generali che regolano le convenzioni pubbliche che prevedono il ricorso alla gara.

La natura dei corrispettivi economici definiti nelle convenzioni tra organizzazioni di volontariato e enti pubblici è da considerarsi meramente come una forma di rimborso per le attività svolte.

Quindi la rendicontazione finanziaria deve essere prevista in maniera precisa e analitica rispetto alle attività da svolgere e alle voci da rimborsare.

Di conseguenza la definizione delle voci economiche si riferisce solo alla copertura dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: assicurazioni, spese generali dell'organizzazione, rimborso spese ai volontari, eventuali acquisti di materiali e compensi ad eventuali collaboratori necessari al progetto, ecc.).

Al momento della rendicontazione deve valere per queste voci la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Organizzazione di volontariato che attesta le uscite legate all'attività dei volontari con allegata la eventuale documentazione precedentemente concordata.

E' da sottolineare che sui rimborsi spese, per le attività esercitate tramite convenzione, possano sorgere equivoci sul piano strettamente tecnico.

Non bisogna confondere, infatti, il rimborso spese per l'attività svolta dall'organizzazione di volontariato e la specifica voce economica, contenuta nella convenzione, relativa ai rimborsi spese dei volontari in merito all'attività esercitata dai medesimi all'interno dell'organizzazione.

Per correttezza si precisa che:

a) il rimborso spese dei volontari è da considerarsi una delle voci di costo, oggetto di rimborso, sostenuta dall'organizzazione per l'esercizio dell'attività in convenzione;

b) il costo contenuto in tale voce è determinato dalle forme di regolamentazione assunte dagli organi assembleari dell'organizzazione, indipendentemente dalla convenzione;

c) se non fosse correttamente applicato, il rimborso potrebbe costituire una forma di pagamento della prestazione del volontario (in contrasto con lo spirito e la lettera della legge n. 266/1991).

Il volontario può infine rinunciare al proprio diritto ad avere rimborsate le spese, ma tale rinuncia è fatta solo a favore della propria organizzazione.

13. Convenzioni e imposte

Le Organizzazioni di volontariato che svolgono attività istituzionali nel perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà godono di una previsione di "non commercialità", con l'effetto di evitare l'insorgere di redditi d'impresa per i proventi percepiti dalle stesse, sulla base di convenzioni con enti pubblici aventi ad oggetto attività con finalità sociali, rese in conformità ai fini istituzionali.

Condizione necessaria per l'esercizio dell'agevolazione è l'iscrizione dell'Organizzazione di volontariato nei registri regionali o provinciali previsti dalla legge n. 266/1991.

Pertanto i proventi derivanti dalle attività effettuate tramite convenzione, essendo qualificabili come attività istituzionali, non costituiscono reddito. Quindi l'organizzazione è esonerata dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi Modello Unico¹⁰.

In materia di Iva, per le Organizzazioni di volontariato l'art. 8 della legge n. 266/91 stabilisce che le operazioni da esse effettuate, non si considerano né cessioni di beni né prestazioni di servizi. La principale conseguenza di questa norma, consente alle O.d.V. quasi in ogni circostanza di non assumere la natura di contribuente Iva. Ne consegue che non sarà necessario aprire il numero di partita Iva e di non dover sottoporre ad Iva i proventi percepiti in base alle convenzioni. Questa agevolazione provoca però la poco piacevole conseguenza di non poter detrarre l'Iva assolta sugli acquisti di qualunque natura.

Esistono tuttavia delle facilitazioni in materia di acquisti di autoambulanze e per i mezzi antincendio utilizzati dai vigili del fuoco volontari. In questa circostanza l'impresa che effettua tali cessioni alle Organizzazioni di volontariato può non addebitare l'Iva, la quale dovrà però essere ugualmente versata dall'impresa mediante l'accesso ad un particolare credito d'imposta istituito dall'art. 20 d.l. n. 269/03.

14. L'attività dei volontari

Quando un cittadino sceglie di aderire ad una Organizzazione di volontariato per lo svolgimento di un servizio alla comunità si assume un obbligo contrattuale morale implicito. Si tratta dell'obbligo di eseguire le prestazioni per le quali i volontari si sono impegnati nei confronti dell'Ente di appartenenza, a maggior ragione quando questo stipula una convenzione con l'Ente Pubblico.

Tale obbligo trova la sua giustificazione nel fatto che l'Organizzazione di volontariato si assume l'incarico di eseguire determinate prestazioni e pertanto è necessario che essa possa contare su persone che operano secondo l'impegno preso.

Le attività prestate dai volontari tuttavia devono essere chiaramente riferite al rapporto con la propria organizzazione.

L'art. 3 della legge n. 266/91 definisce le modalità del rapporto tra l'ente e il volontario affermando che una Organizzazione di volontariato si deve avvalere "... in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti".

Si tenga presente inoltre che la legge n. 266/91 afferma che "la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte." La figura di "volontario" e quella di "lavoratore" non possono dunque essere ricoperte dalla stessa persona all'interno della medesima organizzazione.

Le disposizioni legislative sopradette non vietano peraltro che una Organizzazione di volontariato possa avere dipendenti o avvalersi di collaboratori retribuiti e di

10_ La dichiarazione dei redditi dovrà però essere presentata qualora si conseguano redditi fondiari, redditi di capitale o redditi diversi. Qualora siano pagati compensi a dipendenti, collaboratori e professionisti l'Organizzazione di volontariato è tenuta alla redazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, che riepiloga i compensi corrisposti e le ritenute praticate. Per quanto riguarda l'Irap, la regione Lombardia ha emanato una legge che esonera le Organizzazioni di volontariato, in quanto Onlus di diritto, da questa imposta calcolata sul costo del lavoro.

prestazioni di lavoro autonomo. Queste ultime tuttavia devono essere “limitate” a garantire il regolare funzionamento o a qualificare le attività di volontariato¹¹.

- Prevalenza delle prestazioni dei volontari.

La norma contenuta nell'art. 3 della legge è volutamente indeterminata nel definire il limite ai lavoratori retribuiti nelle Organizzazioni di volontariato, vista la molteplicità degli ambiti di impegno. Di certo il principio della prevalenza dei volontari non può significare un numero di ore prestate e di dipendenti che, per quanto inferiore, si avvicini a quello dei volontari. Si può dire, in generale, che le prestazioni che definiscono la “mission” dell'Organizzazione di volontariato devono essere svolte dai volontari.

- Personalità e spontaneità della prestazione.

L'attività prestata dal volontario è personale quando è effettuata direttamente dalla persona che si è impegnata ad eseguirla.

La spontaneità si esprime nella libertà, da parte del volontario, di scegliere (senza obblighi giuridici) di aderire all'Organizzazione di volontariato e di impegnarsi a compiere una determinata attività, accettando lo statuto e le modalità operative dell'organizzazione.

Dopo aver aderito all'Organizzazione (e prima di aver manifestato la volontà di recedere) il volontario è tenuto a svolgere le prestazioni per le quali si è obbligato ed è responsabile dei danni che potrebbero derivare dalla sua inadempienza. Anche l'Organizzazione di volontariato infatti è obbligata ad eseguire il servizio oggetto di convenzione e non può certo esimersi dal farlo in ragione della pretesa “assoluta libertà” dei propri volontari nello svolgere la prestazione.

- La gratuità.

I tre commi dell'art. 2 della legge n. 266/91 precisano il significato da attribuire al termine gratuità. Gratuità significa rinuncia da parte del singolo a ricevere un qualsiasi pagamento (monetario o in natura) per l'attività prestata.

Infatti “l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario” e “al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione” (art. 2 comma 2). Gratuità significa che l'attività svolta deve essere prestata “senza fini di lucro anche indiretto” (art. 2 comma 1).

Ciò significa che il volontario non può trarre guadagni personali, anche indirettamente (ad esempio un volontario imprenditore che partecipa all'associazione affinché questa acquisti dalla propria impresa beni o servizi necessari alle attività abituali).

- I rimborsi spese

Per quanto riguarda i rimborsi spese, è importante sottolineare alcuni punti fondamentali:

Si deve trattare di spese effettivamente sostenute, cioè quelle documentabili e documentate. Si tratta del rimborso riconosciuto dietro presentazione delle pezze giustificative che provano la spesa sostenuta dal volontario mentre svolge l'attività

¹¹ Art. 3 comma 4: “Le Organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta”.

di volontariato (scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, biglietti di viaggio, oppure il dettaglio delle trasferte effettuate con proprio mezzo in caso di rimborso chilometrico, ecc.).

Le spese rimborsabili sono quelle che rimangono entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione: le spese quindi devono essere in qualche modo autorizzate dagli organi direttivi dell'organizzazione, in modo da garantire la compatibilità con i vincoli di bilancio e il loro impiego per gli scopi statutari.

E' da escludere il cosiddetto "rimborso forfetario", quello, cioè, che non ha una documentazione giustificativa, dato che potrebbe assumere la natura di un surretto compenso corrisposto per un'attività lavorativa, il che sarebbe in evidente contrasto con lo spirito ed il contenuto della L. 266/91.

Il rimborso delle spese sostenute deve essere corrisposto al volontario dall'organizzazione di appartenenza e non dall'ente pubblico con il quale l'organizzazione ha stipulato la convenzione.

Da ultimo è importante ricordare che lo strumento dei rimborsi spese non deve essere usato per erogare piccoli compensi ai volontari, quand'anche fossero volontari impegnati in servizi continuativi o particolarmente gravosi, pena la cancellazione dai registri regionali e, quindi, la decadenza del sistema dei benefici legislativi e fiscali.

Allegati

Disposizioni normative di riferimento

Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sulle Organizzazioni di volontariato)

Articolo 7- Convenzioni

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forma di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Regione Lombardia - Legge regionale sul volontariato 24 luglio 1993, n.22

Articolo 8 - Convenzioni

1. Le Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con le regioni e gli altri enti pubblici per lo svolgimento di:
 - a) attività e servizi assunti integralmente in proprio;
 - b) attività innovative e sperimentali;
 - c) attività integrative o di supporto a servizi pubblici.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma le convenzioni regolano:
 - a) la durata del rapporto di collaborazione;
 - b) il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
 - c) il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
 - d) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;
 - e) le coperture assicurative di cui al sesto comma dell'articolo 3;
 - f) i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;
 - g) le modalità di risoluzione del rapporto;
 - h) la verifica dei reciproci adempimenti.
3. La Regione e gli altri enti pubblici individuano le Organizzazioni di volontariato con cui convenzionarsi per la realizzazione dei servizi previsti dal primo comma del presente articolo, tra quelle:
 - a) le cui attività principali si realizzano nel settore per il quale si chiede l'intervento e che abbiano inoltre avviato esperienze concrete;
 - b) che hanno sotto varie forme sostenuto la formazione e l'aggiornamento dei volontari, con particolare riferimento all'area per la quale si chiede il convenzionamento.
4. Le convenzioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge con le Organizzazioni di volontariato continuano ad avere efficacia sino alla loro scadenza naturale; l'eventuale rinnovo avviene secondo le condizioni previste dall'articolo 7 della legge n.266/91 e dal presente articolo.

Dpr 917/1986

Articolo 143 comma 3

Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73:

a) (...);

b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento (...), di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

Articolo 150

1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.

2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

D.Lgs. 460/1997

Articolo 10 comma 8

Sono in ogni caso considerati onlus, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n° 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalla province autonome di Trento e Bolzano (...).

DL 30.09.2003 N.269

Articolo 20 (Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle Onlus)

1. Nel comma 1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) possono conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."

Esempi di modelli e convenzioni

I - Bozza di convenzione - Schema teorico generale.

Convenzione tra Organizzazione di volontariato ed Ente Pubblico

L'anno <...>, il giorno <...>, del mese di <...>, con sede in <...>, via <...>, n. <...>, cap <...>

FRA

- l'Amministrazione pubblica <...>, che in seguito sarà denominato/a Ente pubblico, partita IVA/C.F. <...>, rappresentato dal Signor <...> [indicare la carica ricoperta nell'Amministrazione pubblica] luogo e data di nascita <...>, residenza <...>, C.F. <...>, come da delibera del/della (specificare l'organo competente a deliberare in materia) n. <...> del <...>

E

- l'Associazione di volontariato denominata <...> [che in seguito sarà chiamata Associazione], partita IVA/C.F. <...>, con sede legale in <...>, via <...> n. <...> iscritta nel Registro regionale del volontariato in data <...> con <...> [indicare l'atto regionale o provinciale di iscrizione] n. <...> rappresentata dal Signor <...>, luogo e data di nascita <...>, residenza <...>, C.F. <...> in qualità di legale rappresentante dell'Associazione stessa

preMESSO

- che la Legge n.266/91 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;

- che la Regione Lombardia con legge n.22/93 egualmente riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale;

- che la Legge n.266/91 e la Legge Regionale Regione Lombardia n.22/93, rispettivamente agli articoli 7 e 8, prevedono la possibilità, per le Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali del volontariato, di stipulare convenzioni con gli enti pubblici nei limiti e in osservanza delle condizioni previste negli articoli citati;

- che l'Organizzazione di volontariato denominata <...> è iscritta dal almeno sei mesi nel Registro Generale Regionale del Volontariato nella Regione Lombardia¹²;

- che l'ente pubblico <...> intende avvalersi della collaborazione dell'Organizzazione di volontariato <...> nell'attività di <...> (elencare in modo analitico e completo), realizzati nell'ambito del proprio territorio di competenza;

si conviene quanto segue:

Articolo 1¹³

L'Ente pubblico, volendo assicurare nella propria area territoriale le seguenti attività: <...>; <...>; <...>; integrative e non surrogatorie del lavoro di propria competenza [specificare le attività], avvia con l'associazione <...> il progetto di cui al testo riportato in allegato, facente parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

Nello sviluppo delle attività nel territorio [indicare: comunale/provinciale] l'Associazione si

12_ Ved. nota n. 9

13_ Attenzione: se il progetto non è particolarmente articolato, potrà essere introdotto nel contenuto del presente articolo. In ogni caso, il progetto deve prevedere fra l'altro la natura delle mansioni che verranno svolte dai volontari o comunque dagli operatori messi a disposizione dall'Associazione e i profili professionali degli operatori pubblici coinvolti nell'attuazione del progetto.

Qualora l'attività convenzionata sia direttamente rivolta a utenti, il progetto deve prevederne caratteristiche e numero (eventualmente compreso fra un minimo e un massimo), nonché precisare le modalità di ammissione e dimissione, specificando in particolare se relativamente alle singole ammissioni debbano intercorrere previe intese tra i contraenti.

Il progetto deve inoltre indicare le modalità generali di svolgimento delle attività (fasce orarie, area territoriale coperta, luogo - abitazione privata, struttura pubblica, strumenti impiegati).

impegna a ricorrere prevalentemente ai propri volontari, e primariamente a quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

Nell'avvio delle attività, i responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dall'Ente pubblico nella persona del Signor <...> e dell'Associazione nella persona del Signor <...> redigono lo schema operativo - o gli schemi operativi - per l'attuazione del progetto di cui all'articolo 1.

Per il servizio delle attività stabilite l'Associazione mette a disposizione n. <...> volontari ¹⁴.

Articolo 3

L'Associazione assicura quanto segue:

- che le attività programmate siano rese con costanza per il periodo precauzionalmente stabilito;

- di comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Ente pubblico delle sospensioni che, per giustificato motivo, dovessero sopraggiungere nel corso delle attività, nonché a informare delle eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Ente pubblico è tenuto a informare celermente il responsabile nominato dall'Associazione di ogni evento che possa gravare sulla concretizzazione del progetto, nonché a comunicare immediatamente all'Associazione ogni evento che possa influire sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto controllano l'esatto sviluppo delle attività, verificando che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano effettuate con delle modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle disposizioni normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso: <...> incontri periodici; <...> visite sul posto; <...> colloqui con i fruitori effettuate anche disgiuntamente.

Articolo 4

L'Associazione assicura che gli operatori inseriti nelle funzioni oggetto della presente convenzione hanno la padronanza delle essenziali conoscenze tecniche e pratiche (specificare anche le eventuali abilitazioni professionali richieste) necessarie per svolgere le attività di servizio o di prestazioni specifiche.

Articolo 5

L'Associazione assicura che i volontari svolgenti le attività di cui alla presente convenzione sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Come da polizza assicurativa n. <...> stipulata in data <...> dalla compagnia di assicurazioni <...>.

Articolo 6

Le strutture, attrezzature e mezzi impiegati nello svolgimento delle attività sono le seguenti: <...>; <...>; <...>.

Articolo 7¹⁵

Le spese generali di funzionamento dell'Associazione che vengono imputate alla convenzione sono le seguenti: oneri organizzativi, conferenze; convenzioni; contributi; incarichi vari; segreteria di coordinamento; compenso responsabile comitato scientifico; compenso per spettacoli; promozione e pubblicità; spese di viaggio e trasferte; altri servizi.

Tra gli oneri e spese ammessi a rimborso vi sono le coperture assicurative.

¹⁴ Specificare separatamente anche il numero di eventuali dipendenti o prestatori d'opera necessari per l'attuazione del progetto, che comunque dovranno risultare sia per numero sia per operatività, non determinanti al fine dello svolgimento dell'attività oggetto di convenzione.

¹⁵ L'obbligatorietà della rendicontazione documentata delle spese sostenute e ammesse a rimborso, oltre che prevista da leggi in materia di volontariato, è anche prevista dalla normativa fiscale.

L'Ente pubblico assicura di rimborsare all'Associazione ogni spesa inserita nell'elenco del comma precedente, nei limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa.

Le eventuali spese non documentabili saranno rimborsate solo su apposita presentazione di dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'Associazione.

L'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata [eventualmente, prevedere un rapporto percentuale].

La documentazione giustificativa delle spese sarà presentata dall'Associazione all'Ente pubblico con scadenza <...>.

L'Ente pubblico rimborserà le spese entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note, e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione delle stesse¹⁶.

Articolo 8

Le prestazioni e le agevolazioni che l'Ente pubblico intende garantire all'Associazione in quanto convenzionata, ma che non costituiscono un corrispettivo a fronte delle prestazioni fornite dall'Associazione stessa in attuazione della convenzione sono le seguenti: <...>; <...>; <...>.

Articolo 9

Per la migliore valorizzazione del contributo operativo offerto dai volontari, l'Ente pubblico si impegna a promuovere la partecipazione del personale dell'organizzazione di cui alla presente convenzione alle eventuali iniziative di riqualificazione e aggiornamento che predispone e attua nelle materie connesse all'oggetto della presente convenzione per il proprio personale.

L'Ente pubblico esercita anche la vigilanza igienico-sanitaria sulla struttura fermo restando che ogni eventuale responsabilità, derivante dall'esercizio della gestione, resta a carico dell'organizzazione.

Articolo 10

Il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle Associazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato verrà reso operativo da parte dall'Ente pubblico attraverso la costituzione: <...> apposito comitato bilaterale; <...> comitato; <...> consulta.

L'Ente pubblico fornirà supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione del progetto di cui all'articolo 1.

Articolo 11

I responsabili della gestione del progetto espongono ogni anno e comunque al termine della validità della convenzione se inferiore all'anno, una relazione congiunta sull'attività oggetto della presente convenzione agli enti di riferimento.

Articolo 12

La presente convenzione ha validità dal <...> al <...>.

In caso di rinnovo è necessario stipulare una nuova convenzione.

L'Ente pubblico può rescindere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Ente pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

In caso di controversia, le parti, potranno affidare la decisione inerente le presunte inadempienze delle parti, ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante delle due

¹⁶ Eventualmente aggiungere il riferimento alla normativa degli interessi di mora per il ritardato pagamento.

parti stipulanti la convenzione ed un terzo nominato dalla Regione Lombardia.

Articolo 13

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 266/91.

2 - Bozza di convenzione tra Organizzazione di volontariato e altro ente non profit (Cooperativa sociale, Fondazione, Associazione)

Premesso che:

- l'Organizzazione di volontariato denominata <...> ha tra i propri fini statuari l'assistenza a favore di persone svantaggiate e in particolar modo a <...>,
- il sostegno e l'aiuto alle persone in situazione di svantaggio sociale può attuarsi collaborando con cooperative sociali, fondazioni, associazioni di promozione sociale, ecc. che operano nel settore;
- la cooperativa sociale <...> ha tra i propri fini lo scopo di perseguire l'interesse della comunità e realizza tale scopo mediante servizi diversi, tra cui <...>,
- l'Organizzazione di volontariato e la cooperativa sociale condividono gli scopi sociali <...> e i progetti di attività <...> nei quali sono coinvolti i volontari,

tutto ciò premesso

- tra l'Organizzazione di volontariato <...> con sede in <...> via <...> n. <...>, nella persona del Presidente <...> (d'ora in poi denominata "Organizzazione di volontariato")
- e la cooperativa sociale <...> con sede in <...> via <...> n. <...>, nella persona del Presidente <...> (d'ora in poi denominata "Cooperativa") si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del presente atto è la regolamentazione dei rapporti tra la Organizzazione di volontariato e la Cooperativa in merito alla collaborazione effettuata da soci volontari della Organizzazione di volontariato a favore dei progetti condivisi con la Cooperativa.

Articolo 2 - L'Organizzazione di volontariato si impegna a:

- provvedere alla selezione e formazione dei propri volontari che opereranno presso la Cooperativa nonché a garantirne l'aggiornamento degli stessi, che verrà realizzato di concerto con la Cooperativa;
- predisporre una programmazione trimestrale degli interventi in relazione al funzionamento dei servizi e all'attuazione dei progetti inerenti la collaborazione con la Cooperativa. Detta programmazione, che dovrà indicare le ore di volontariato previste e i nominativi delle persone impiegate, sarà concordata con il responsabile nominato dalla Cooperativa;
- fornire mensilmente alla Cooperativa il rendiconto delle prestazioni effettuate;
- verificare e concordare, con il responsabile della Cooperativa, attività di sostegno a progetti innovativi per i quali si rende necessario l'apporto temporaneo di personale volontario;
- adeguarsi alle richieste della Cooperativa per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro;

Articolo 3 - La Cooperativa si impegna a:

rimborsare all'Organizzazione di volontariato i premi dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività dei volontari presso la Cooperativa,

nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
riconoscere all'Organizzazione di volontariato i costi sostenuti per l'aggiornamento dei volontari inviati in Cooperativa, secondo un piano concordato con la stessa;
non utilizzare i volontari dell'Organizzazione di volontariato per scopi non contemplati dalle leggi e dalla programmazione trimestrale di cui all'articolo 2;
nominare un responsabile per i rapporti con l'Organizzazione di volontariato;
invitare il Presidente dell'Organizzazione di volontariato alle proprie assemblee senza diritto di voto, ma con diritto di parola.

Articolo 4- Le parti danno atto che, in caso di persistente discordanza su aspetti della gestione del servizio, ricercheranno la composizione amichevole del contrasto con ricorso ad un Collegio che procederà ad arbitrato irrituale secondo equità. Il Collegio arbitrale sarà costituito da tre membri: il primo designato dalla Centrale cooperativa a cui la Cooperativa è associata, il secondo dal Centro Servizi del Volontariato della provincia in cui ha sede l'Organizzazione di volontariato e il terzo d'intesa dagli altri due.

Articolo 5- Il presente atto avrà validità fino al <...>, e potrà essere disdettato dalla Organizzazione di volontariato con preavviso di 30 giorni e dalla Cooperativa con preavviso di 10 giorni.

Letto, confermato, sottoscritto - Luogo e data

3 - Bozza di convenzione tra Organizzazione di volontariato e Azienda ospedaliera (o R.S.A.)

Tra l'AZIENDA OSPEDALIERA (o R.S.A.) <...> con sede legale <...>, C.F. e P.I. <...>, rappresentata dal Direttore Generale <...> e l'ASSOCIAZIONE <...>, con sede <...>, in persona del suo Presidente legale rappresentante pro-tempore <...>, nato a <...>, il <...> e residente a <...>

PREMESSO che:

- la Repubblica Italiana riconosce e garantisce i diritti dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà (art 2 Costituzione);
- l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (articolo 10 Costituzione);
- la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (articolo 32 Costituzione);
- i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente (art 8 Costituzione);
- l'ordinamento vigente riconosce e promuove il volontariato "come il servizio reso dalle persone fisiche, persone giuridiche ed associazioni in modo gratuito, cioè senza compenso; in modo autonomo, cioè secondo i fini propri del volontariato costituzionalmente tutelati, in accordo con le istituzioni, in modo continuativo, cioè per un servizio non occasionale; in modo professionale, cioè sulla base di una specifica preparazione adeguata al tipo, qualità e quantità del servizio reso;
- il "volontariato" concorre allo sviluppo della stessa società in cui opera;
- l'Associazione <...> è stata costituita in data <...> ed ha i requisiti necessari per svolgere il Servizio di Volontariato;

VISTA la legge 11/8/91 n. 266;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

L' <...> è autorizzata ad operare presso i Presidi Ospedalieri di <...>, nel rispetto delle norme vigenti, realizzando i propri obiettivi secondo il programma ed il Regolamento relativo al servizio di volontariato, che, sottoscritto dalle parti, diviene parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

L' <...> si obbliga a realizzare il programma richiamato all'articolo precedente con un gruppo di volontari che svilupperanno la propria attività in armonia con le direttive esclusive dell' <...> concordate con la Direzione Sanitaria Aziendale e con le Direzioni Sanitarie dei singoli P.P.O.O. dell'AO. <...>.

Articolo 3

L'Azienda Ospedaliera assicura i volontari per responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività dei volontari, con oneri a proprio carico.

Articolo 4

L'Azienda Ospedaliera si obbliga a rispettare l'autonomia del volontariato ed a non fare uso delle informazioni, notizie, indirizzi dei volontari per fini diversi da quelli strettamente connessi con il servizio di volontariato.

Articolo 5

L' <...> si obbliga a tenere riservate tutte le informazioni e notizie concernenti la privacy delle persone alle quali il servizio viene reso, malati e assistiti, e a far rispettare dai propri aderenti le norme regolamentari di cui al Programma allegato (All.A), concordato e approvato dalle due parti ed in particolare:

a) a svolgere le visite nei turni e nelle ore convenute con le Direzioni Sanitarie di Presidio ed i Primari interessati attenendosi scrupolosamente ai regolamenti dell'Azienda Ospedaliera;

b) a non intraprendere alcuna attività di carattere socio-sanitario di esclusiva competenza del personale ospedaliero, né interferire in alcun modo con l'operato del personale medico e paramedico: ogni informazione di carattere sanitario di cui il volontario dovesse venire a conoscenza, sarà soggetta al più assoluto riserbo;

c) a dotare i volontari di apposita divisa, tessera e distintivo di riconoscimento.

Articolo 6

L'Azienda Ospedaliera si impegna a rendere disponibile un idoneo locale per l'attività di segreteria dell' <...>

Il locale è dotato di linea telefonica interna abilitata alle telefonate urbane fino ad un massimo di spesa di euro <...> annui.

Articolo 7

La presente convenzione decorre dal <...> ed ha valore sino a tutto il <...> escludendosi tacito rinnovo. È riservata alle parti la possibilità di disdetta da comunicarsi con un preavviso di 60 giorni rispetto alla data di scadenza della convenzione, tramite raccomandata a.r..

Articolo 8

Il rinnovo della presente convenzione, con conseguenti eventuali aggiornamenti, verrà richiesto dall' <...> all'Azienda Ospedaliera <...> con un anticipo di 60 giorni rispetto alla data di scadenza.

Articolo 9

Le eventuali spese e tasse di registrazione del presente atto sono a carico dell'Azienda Ospedaliera <...>.

Luogo e data

PROGRAMMA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI VOLONTARI <...> (ALL.A)

REGOLAMENTO

1) Lo scopo che si prefigge l' <...> è quello di offrire a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici un aiuto, mediante la visita intesa come presenza amichevole resa ai malati, come servizio per offrire calore umano, attività di relazione e compagnia; il carattere peculiare è di essere assolutamente indipendente, apartitica, non confessionale, anche se s'ispira al Vangelo, accessibile a tutti, senza alcuna distinzione di sesso, età e ideologia. L' <...> si colloca nella realtà e nella prospettiva della Riforma Sanitaria con fondamentali caratteristiche quali:

- a) la gratuità delle prestazioni;
 - b) l'indipendenza da ogni interesse o ideologia di parte;
 - c) l'autonomia nel campo dell'azione e della modalità organizzativa, in accordo con gli organi ospedalieri istituzionali;
 - d) la continuità delle prestazioni;
 - e) la professionalità degli operatori (a tal fine l' <...> provvede ad organizzare periodicamente corsi di formazione ed aggiornamento per i propri iscritti sulla base dello schema allegato);
 - f) la coscienza che l'apporto del volontariato è destinato a far fronte ad esigenze per le quali non esistono competenze attribuibili ai Servizi del sistema socio- sanitario, quindi non sostitutiva ma complementare ai servizi della pubblica struttura.
- 2) L' <...> provvederà a segnalare alla Direzione Sanitaria del Presidio interessato i nominativi dei volontari che presteranno la loro opera affinché venga concesso il libero accesso all'Ospedale in orari autorizzati e concordati con la Direzione Sanitaria stessa e con i Primari coinvolti al fine di non creare ostacolo all'attività di reparto.
- 3) I volontari verranno muniti di tessera di riconoscimento e di distintivo, che dovrà essere sempre visibile durante il servizio.
- 4) I Responsabili dell' <...>, delegati dalla Presidenza, terranno i contatti con la Direzione Sanitaria Aziendale e con le Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri aziendali. Tra i volontari di ogni divisione verrà nominato un responsabile al quale sarà affidato il compito di tenere i contatti con i rispettivi Primari e Capo Sala.
- 5) I volontari svolgeranno la loro opera nei turni e nelle ore convenute dagli stessi con l' <...>, in accordo con le Direzioni Sanitarie di Presidio e i Primari interessati.
- 6) I volontari dovranno allontanarsi durante gli interventi sanitari.
- 7) I volontari si atterranno scrupolosamente alla disciplina ed alle norme dei P.P.O.O.. I contatti con i Sanitari e le Capo Sala saranno demandati solo al Responsabile di Divisione, salvo, naturalmente, casi eccezionali.
- 8) I volontari non sono autorizzati a consultare documenti sanitari riguardanti i degenti.
- 9) I volontari non dovranno intraprendere alcuna attività di carattere socio-sanitario di esclusiva competenza del personale ospedaliero.

RUOLO E FUNZIONI DEL VOLONTARIO (All. B)

1) Il volontario, approfondite le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere il Servizio Ospedaliero e valutate le sue reali disponibilità, stabilisce con il Coordinatore <...> l'ora-

rio ed il giorno dei turni.

2) L'orario di servizio viene stabilito dalla Direzione Sanitaria di Presidio e dai Primari interessati in accordo con il Direttivo dell' <...>., nessuna variazione in merito può essere rimessa alla discrezione individuale del volontario.

3) Non è consentita l'attività del volontario in Reparti diversi da quello assegnato.

4) In servizio il volontario indosserà un camice azzurro ovvero bianco con colletto azzurro con distintivo ben visibile.

5) Il volontario terrà un comportamento corretto e discreto nei confronti di tutti i pazienti, dei parenti degli stessi e del personale ospedaliero. La presenza contemporanea di volontari non dovrà superare le 2 unità per Divisione/Servizio.

6) Il volontario si atterrà scrupolosamente a tutte le norme igieniche proprie dell'ambiente in cui opera e del servizio che effettua.

7) Il volontario non è autorizzato a sostituire il personale di reparto in nessun momento e per nessun motivo comprese eventuali agitazioni sindacali.

8) Non è ammessa al volontario nessuna interferenza o giudizio sull'operato del personale medico e paramedico di reparto; l'insorgere di eventuali problemi o disguidi dovrà essere segnalato al Coordinatore <...>.

9) Il comportamento del volontario nei confronti del paziente sarà sempre in perfetta sintonia con le finalità proprie dell' <...>: offrire calore umano, disponibilità all'ascolto, dialogo sereno e confortante, discrezione assoluta, rispetto della personalità del degente, del suo dolore e delle sue convinzioni politico-religiose, manifestare in ogni momento, con decoro anche nell'aspetto esteriore, la propria disponibilità e sensibilità. Nessun malato deve quindi sentirsi escluso dalle attenzioni e cure del volontario; lo stesso dovrà quindi fornire indistintamente a chi lo richieda il proprio aiuto morale o materiale. Un'attenzione particolare va riservata al malato in fase terminale o a chi viene segnalato dalla Capo Sala per particolari difficoltà psichiche o fisiche.

10) Il volontario non conosce la malattia da cui il paziente è affetto e nessuna indagine deve essere compiuta a tal fine. Ogni informazione di carattere sanitario, di cui il volontario dovesse comunque venire a conoscenza, è soggetta al più assoluto riserbo.

11) Il volontario, di norma, accede al Presidio Ospedaliero a piedi: permessi di ingresso con autovettura verranno rilasciati solo per motivate esigenze di contatto e di salute e, comunque, in numero non superiore a 20.

12) Il volontario offre il proprio tempo al servizio di persone in stato di bisogno: assistenza ai parti, fare camminare, ecc.; sarà quindi disponibile alle esigenze del servizio, non dovrà mai favorire la nascita di gruppi all'interno dell' <...>.

13) Il servizio prestato dal volontario è gratuito.

La gratuità riguarda non solo il piano economico ma anche quello di eventuali altri vantaggi: nessuna aspettativa in tal senso deve avere o manifestare il volontario.

Deve bastare la coscienza del servizio reso affinché il malato si senta, anche nella struttura ospedaliera, una persona sotto tutti i profili in piena dignità.

14) Il volontario è tenuto a partecipare alle riunioni di gruppo ed alle iniziative di aggiornamento promosse dall'Associazione.

4 - Bozza di convenzione tra Organizzazione di volontariato e Ente pubblico locale (Area della Sicurezza Urbana e Protezione civile)

Protocollo d'intesa tra il Comune di <...> e il Gruppo <...>

Per l'attività di sorveglianza e pulizia del torrente <...>.

Articolo 1 - Soggetti del protocollo.

Il protocollo è stipulato tra il Comune di <...> - Settore Sicurezza Urbana e Protezione Civile ed il Gruppo <...> con sede a <...> in Via <...> (C.F.<...>), rappresentato dal signor <...> nato a <...> il <...> (C.F.<...>).

Il Gruppo <...> è iscritto all'Albo generale del Volontariato al foglio <...> prog.<...> sez. D Protezione civile.

Articolo 2 - Oggetto del protocollo.

Il protocollo ha per oggetto:

1) l'attività di sorveglianza e pulizia dell'alveo e delle sponde del torrente <...>. In particolare il Gruppo <...> si impegna a svolgere le seguenti attività:

sorveglianza e pulizia periodica dell'alveo e delle sponde del torrente <...> in lato nord dell'abitato di <...> Fonte fino alla sommità della valle;
segnalazione tempestiva agli organi preposti dell'eventuale deposito di materiali nell'alveo o di un uso improprio delle sponde dello stesso torrente;
asportazione dei rovi e degli arbusti a crescita spontanea nell'alveo o sulle sponde del torrente che possono creare pericolo o ostruzione al corretto deflusso delle acque;
segnalazione tempestiva della eventuale necessità di interventi di manutenzione alle briglie realizzate sul corso del torrente.

2) Attività di spegnimento incendi boschivi ed interventi in caso di alluvioni. Il Comune si riserva l'effettuazione di controlli sull'attività svolta.

Articolo 3 - Partecipazione alle spese.

Il Comune corrisponde all'associazione <...> una partecipazione alle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività sopraindicata di € <...>.

Tale rimborso non rientra né tra le attività commerciali di cui all'articolo 3 del d.P.R. 633/1972 né tra le prestazioni di servizi di cui all'articolo 4 del d.P.R. 633/1972. Il rimborso è comprensivo degli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari e degli altri oneri sostenuti dall'associazione, nonché delle spese effettivamente sostenute dai volontari per lo svolgimento del servizio. Compete all'associazione verificare l'effettività delle spese sostenute dai volontari. Il rimborso per l'attività svolta non è soggetto ad Iva in quanto, ai sensi dell'articolo 8 c.2 della legge 266/1991, trattasi di operazioni effettuate da Organizzazione di volontariato di cui all'articolo 3 della legge medesima, costituita per fini di solidarietà.

L'associazione non ha scopi commerciali e partita Iva e dichiara di volersi avvalere delle predette agevolazioni.

La liquidazione del rimborso forfetario avverrà per € <...> al <...> e per € <...> al <...> mediante provvedimento del Responsabile del Settore Sicurezza Urbana e Protezione Civile.

Luogo e data

5 - Bozza di convenzione tra Organizzazione di volontariato e Azienda Ospedaliera (Area dei Servizi di Autoambulanza)

Oggi, addì <...>,

tra l'Azienda Ospedaliera di <...> con sede in <...>, Codice Fiscale e Partita IVA <...>, rappresentata dal suo Direttore Generale <...>, a ciò legittimato dal d.D.G. n° <...> del <...>;

e l'Associazione "<...> con sede in <...>, Codice Fiscale <...>, rappresentata dal Sig. <...> nella sua qualità di Presidente pro-tempore, che agisce in nome e per conto dell'Associazione, di seguito più semplicemente indicata come "Associazione di Volontariato"

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

L'Associazione di Volontariato si impegna a collaborare con l'Azienda Ospedaliera di <...> garantendo la propria disponibilità ad effettuare, con i mezzi (autoambulanze) di cui l'Associazione ha la proprietà o comunque il possesso e con il personale (autista e soccorritore) all'uopo reso disponibile:

- a) viaggi programmati, su richiesta delle Direzioni Ospedaliere dell'Azienda, con preavviso di almeno 12 ore; e/o
- b) trasporto utenti da ricoverare, di norma su prescrizione/proposta del Medico curante o specialista, in una delle strutture ospedaliere dipendenti dalla stessa Azienda, nel caso non si tratti di trasporto primario in emergenza urgenza riconosciuto dalla Centrale Operativa del S.S.U.Em. 118 di <...>.

Orari e giorni di disponibilità: ore su 24 festivi compresi.

Articolo 2

Eventuali variazioni nella disponibilità per servizi di ambulanza di cui al precedente articolo 1 dovranno essere formalmente comunicate dalla Associazione di Volontariato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso minimo di due mesi. Pur non rendendosi necessaria al riguardo l'adozione di atti formali di modifica della presente convenzione, le suddette variazioni potranno diventare operanti solo previo assenso formale dell'Azienda che, in caso contrario, si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo.

Articolo 3

All'atto della stipula della presente convenzione, la Associazione di Volontariato, qualora non vi avesse ancora provveduto, dovrà depositare un elenco dei Volontari impegnati nel servizio, sottoscritto dal Presidente-legale rappresentante e completo di cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, patente di guida e titolo professionale posseduti. Gli operatori individuati dalla Associazione di Volontariato per lo svolgimento dei servizi di ambulanza indicati all'articolo 1 devono essere in possesso l'uno di regolare abilitazione alla guida dell'autoambulanza e l'altro del diploma di infermiere professionale, infermiere generico e/o attestato di "soccorritore".

L'Azienda si riserva la facoltà di verificare i titoli posseduti e le professionalità documentate.

Anche al fine di acquisire gli attestati di cui al presente articolo, il personale individuato dalla Associazione di Volontariato per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 1 dovrà partecipare ad idonei corsi di aggiornamento professionale appositamente organizzati in forma gratuita dall'Azienda Ospedaliera di <...> o dalla Associazione stessa o dal S.S.U.Em. o dall'Associazione stessa in collaborazione con il personale dell'Azienda Ospedaliera di <...>.

Articolo 4

Alle ambulanze impegnate nel servizio verrà garantita a cura e spese dell'Azienda Ospedaliera:

- n la sterilizzazione dello strumentario chirurgico non monouso
- n l'approvvigionamento dei presidi chirurgici e dei farmaci in dotazione
- n lavaggio e ricambio della biancheria utilizzata per il servizio.

Articolo 5

Per il servizio di cui all'articolo 1 reso dall'Associazione di Volontariato con i propri automezzi, rimangono a carico dell'Organismo di Volontariato gli oneri per la R.C.A. e R.C.V.T. comprensiva, quest'ultima, della copertura assicurativa per gli utenti che vengono assistiti e trasportati.

Rimangono inoltre a carico della Associazione gli oneri relativi alla copertura assicurativa per gli infortuni dei propri associati operanti nei servizi di cui alla presente convenzione.

Articolo 6

A fronte dei servizi resi, l'Azienda Ospedaliera di <...> riconoscerà all'Associazione di Volontariato:

1 - Per il servizio di cui all'articolo 1 lett. a) viaggi programmati: * tariffe massime di cui alla D.G.R. n.VI/26329 del 21.03.1997:

n tariffa forfetaria da applicarsi per ogni intervento effettuato entro un percorso di 15 km € <...>;

n € <...>/km tariffa forfetaria da applicarsi per ogni chilometro percorso oltre i 15 km comprensivo di andata e ritorno da sommarsi alla tariffa di € <...>;

n + € <...> fermo macchina per ogni ora eccedente la 1^a ora di attesa; + € <...> per secondo trasportato.

2 - Per il servizio di cui all'articolo 1 lett. b) trasporto utenti da ricoverare: * le tariffe di cui alla D.G.R. n.VI/26330 del 21.03.1997:

n € <...> tariffa forfetaria per i trasporti entro 15 km. di percorrenza (per il diritto di uscita);

n € <...> da corrispondere per ogni chilometro percorso oltre i 15 km comprensivo di andata e ritorno, da sommarsi alla tariffa di € <...>; + € <...> per secondo trasportato.

Al fine di facilitare il computo delle percorrenze chilometriche si allega una tabella contenente le suddette percorrenze medie (andata e ritorno), che saranno riconosciute in sede di liquidazione, relative ai tre Presidi Ospedalieri, (allegato n° 1 pag. 1), fermo restando che le stesse saranno maggiorate di metà dei chilometri percorsi dalla sede dell'Associazione alla struttura ospedaliera richiedente, quale rimborso forfetario concordato con le Associazioni (allegato n° 2 pag. 1).

Articolo 7

I pagamenti verranno effettuati a mezzo mandato spiccato sul Tesoriere dell'Azienda entro novanta giorni dal ricevimento di apposita notula (di norma con frequenza mensile).

La predetta notula dovrà essere accompagnata da un prospetto riassuntivo, debitamente compilato come da fac-simile (allegato n° 3 pag. 1) e corredata dalle copie delle "impegnative" volta per volta rilasciate dalla Direzione Ospedaliera competente sul fac-simile (allegato n° 4 pag. 1).

Articolo 8

Gli operatori impiegati nelle attività di servizio sono a tutti gli effetti considerati responsabili per le eventuali inadempienze e/o omissioni.

Fatte salve più gravi conseguenze, l'Azienda Ospedaliera di <...> si riserva di adottare opportuni provvedimenti sanzionatori qualora le Direzioni Ospedaliere segnalino il verificarsi di gravi inadempienze (es. mancata effettuazione del servizio senza adeguato preavviso), non adeguatamente giustificati, a seguito di formale contestazione.

Articolo 9

La presente convenzione ha decorrenza dal <...> ed ha validità fino al <...>.

Essa si rinnova previa adozione di formale atto da parte degli organi competenti. E' fatta

salva la possibilità di recesso da parte di uno dei contraenti con disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno due mesi prima della scadenza.

Articolo 10

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti saranno deferite ad un Collegio arbitrale, costituito da un Membro nominato dall'Azienda Ospedaliera di <...>, da un membro nominato dalla Associazione di Volontariato e da un membro, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo.

Ove non intervenga accordo, la scelta del Presidente è rimessa al Tribunale di <...>. Competente per le eventuali controversie giudiziali in dipendenza della presente convenzione è il foro di <...>.

Letto, confermato e sottoscritto.

6 - Bozza di convenzione tra Organizzazione di volontariato e Azienda Sanitaria Locale di <...> (Area del Trasporto di soggetti sottoposti a trattamento dialitico)

Premesso

- che il comma 1 lettera c) dell'articolo 4 della legge regionale n. 36/1993 prevede l'erogazione di rimborso delle spese sostenute per il trasporto in autoambulanza dei soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico;
- che con deliberazione n. 50404 del 28/03/94, assentita dall'Organo di Controllo sugli atti dell'Amministrazione Regionale nella seduta del 14/04/94 al nr. spec. 230/357, la Giunta Regionale della Lombardia ha determinato i criteri e le tariffe di rimborso delle spese sostenute per il trasporto in autoambulanza dai pazienti uremici sottoposti a trattamento dialitico;
- che con la citata deliberazione n. 50404 del 28/03/94 la Giunta Regionale della Lombardia, allo scopo di uniformare le tariffe richieste ai singoli soggetti da parte degli Enti, organizzazioni ed Associazioni di Volontariato che effettuano il trasporto, anche per evitare ogni possibile abuso a danno degli utenti e nell'intento di semplificare il sistema del relativo rimborso delle spese, ha stabilito che il rimborso delle spese per i trasporti a mezzo di autoambulanza può essere effettuato per conto delle persone sottoposte a trattamento dialitico dalla A.S.L. di residenza del soggetto, direttamente agli Enti, Organizzazioni ed Associazioni di Volontariato;
- che il rimborso diretto a cura della A.S.L. è effettuato limitatamente ai casi in cui tale mezzo è ritenuto indispensabile in base a relazione clinica rilasciata dal Responsabile del Centro di Dialisi ed autorizzata dal Coordinatore Sanitario della A.S.L. di residenza del soggetto nefropatico;
- che il numero massimo di pazienti uremici sottoposti a trattamento dialitico che può essere trasportato su ciascuna autoambulanza per raggiungere dalla propria dimora il dimora il centro di dialisi più vicino ove esista disponibilità di posti letto e dal centro di dialisi alla dimora dello stesso è di n. 2 soggetti;

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di <...> con sede in <...>, qui rappresentata dal suo Direttore Generale e Legale Rappresentante <...>, nato a <...> il <...>

E

l'Associazione di Volontariato, di seguito più brevemente chiamata <...>, con sede in <...> via <...> Codice fiscale <...>, (autorizzata al trasporto di infermi o feriti ai sensi della

legge regionale 17 febbraio 1986, n. 5 con provvedimento n. <...> del <...> rilasciato dalla A. S. L. della Provincia di <...>) qui rappresentata dal suo Presidente pro-tempore e legale rappresentante <...> nato a <...> il <...> abilitato alla sottoscrizione del presente atto con provvedimento deliberativo del Consiglio Direttivo n. <...> del <...>

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la A.S.L. e l'Associazione per i trasporti a mezzo di autoambulanza dei soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico per raggiungere dalla propria dimora il centro di dialisi più vicino ove esista disponibilità di posti letto e dal centro di dialisi alla dimora dello stesso.

Articolo 2

Per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, l'Associazione si impegna a garantire su ciascuna autoambulanza la presenza di un autista e di un soccorritore. I requisiti del personale nonché le caratteristiche tecniche e sanitarie dell'autoambulanza sono contenuti nell'allegato tecnico, parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 3

L'Associazione all'atto della stipula della convenzione deve dimostrare alla A.S.L. di aver stipulato le polizze assicurative previste dall'articolo 10 della legge regionale n. 5/1986.

Articolo 4

L'Associazione deve produrre alla A.S.L. prima della stipula della convenzione le dichiarazioni, sottoscritte sotto la propria personale responsabilità ad ogni conseguente effetto di legge, dal Legale Rappresentante e dal Direttore Sanitario che il personale impiegato nel trasporto è in possesso dei requisiti indicati nell'allegato tecnico, parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 5

L'A.S.L. corrisponderà all'Associazione le tariffe di rimborso appresso dettagliate:

1 - Trasporto urbani

Tariffa forfetaria" per il trasporto di n. 1 paziente per il percorso dalla propria dimora al centro di dialisi più vicino ove esista disponibilità di posto letto ed al centro di dialisi alla dimora dello stesso (quattro percorsi) € <...>.

2 - Trasporti extraurbani

Tariffa forfetaria per il trasporto di n. 1 paziente per il percorso dalla propria dimora al centro di dialisi più vicino ove esista disponibilità di posto letto ed al centro di dialisi alla dimora dello stesso (quattro percorsi), con percorrenza complessiva fino a Km. 15 € <...>

per la ulteriore percorrenza eccedente i 15 Km. € <...>

3 - Secondo trasportato

Nel caso di trasporto contemporaneo di un secondo paziente le tariffe di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono maggiorate di € <...>.

Qualora il trasporto contemporaneo interessi il solo percorso di andata o di ritorno, all'Organizzazione di trasporto verrà riconosciuto un compenso così determinato:

€ <...> per il primo trasportato (primi 15 Km.)

€ <...> per il secondo trasportato

€ <...> al Km. per l'intero percorso effettuato eccedente i primi 15 Km.

4 - Percorso di sola andata o ritorno

Nel caso di accertata necessità e di autorizzazione del trasporto in ambulanza per il solo percorso di andata al centro di dialisi o ritorno dallo stesso, le tariffe forfetarie sub 1 -, 2 - e 3 - sono dimezzate.

5 - Trasporti in autoambulanza non autorizzati.

Nel caso di trasporti in autoambulanza di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento

dialitico, non autorizzati dall'A.S.L., l'Organizzazione di trasporto - previa dichiarazione di cessione del credito rilasciata dai pazienti - potrà richiedere direttamente il rimborso alla A.S.L..

In tale evenienza la A.S.L. riconoscerà alla Organizzazione la tariffa pari a un quinto del costo di un l. di benzina super per il numero dei Km. percorsi.

Articolo 6

L'Associazione presenta alla A.S.L., mensilmente entro il 15° giorno del mese successivo, il rendiconto dei trasporti effettuati ai sensi dell'articolo 1 della presente convenzione allegando come documentazione probatoria la relativa bolla di servizio. La bolla di servizio dovrà recare gli estremi della relazione sanitaria e della relativa autorizzazione.

L'A.S.L., verificata l'esattezza del rendiconto e la validità della documentazione probatoria, provvede al rimborso in favore dell'Associazione, entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricezione del rendiconto stesso.

Articolo 7

La presente convenzione è riferita esclusivamente e tassativamente al trasporto a mezzo autoambulanza.

La convenzione si intende risolta di diritto allorché l'Associazione convenzionata utilizzi mezzi di trasporto diversi dalla autoambulanza, non ottemperi alle condizioni previste dalla presente convenzione o richieda direttamente qualsiasi esborso al soggetto trasportato per i trasporti autorizzati, nonostante diffida intimata dalla A.S.L.

Articolo 8

Per le necessarie finalità di vigilanza l'A.S.L. potrà avere accesso ai locali, alle attrezzature e alla documentazione dell'Associazione nei limiti di interesse delle attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 9

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità annuale.

La stessa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo che intervenga diversa disposizione di legge o disdetta di una delle parti contraenti da notificarsi tre mesi prima della scadenza con avviso di ricevimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

7 - Bozza di convenzione (comodato) tra Organizzazione di volontariato e Ente pubblico locale

CONVENZIONE DI COMODATO A TITOLO GRATUITO TRA IL COMUNE DI <...> E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO <...>.

L'anno <...> addì <...>, nella residenza municipale di <...>.

Avanti a me <...>, Segretario del comune di <...>, nell'interesse esclusivo del Comune, sono personalmente comparsi i signori:

<...>, Sindaco pro-tempore del Comune di <...>, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n° <...> assunta in data <...>, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del l'Amministrazione comunale che rappresenta (codice fiscale n. <...>).

<...>, Presidente pro-tempore dell'Organizzazione di volontariato <...> con sede in <...>, via <...> (codice fiscale e partita I.V.A. n° <...>), a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data <...> delle identità dei quali sono personal-

mente certo.

Componenti delle cui identità personale, idoneità e capacità giuridica io Segretario sono personalmente certo i quali, di comune accordo e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni.

Fra le parti sopra specificate si conviene e si stipulala la seguente convenzione:

Articolo 1

Il Comune di <...>, come sopra rappresentato, concede in "comodato gratuito" al gruppo di volontariato <...> che a tale titolo accetta, il seguente bene mobile registrato: Ambulanza <...> 4X4 - tipo <...> - targata <...>, anno di immatricolazione <...>. Il veicolo è dotato di apparecchiature idonee all'uso a cui è destinato, per gli interventi di Pronto Soccorso, secondo le vigenti norme impartite dai Responsabili del Servizio Nazionale di Pronto Intervento 118 e dall'ASL <...>.

Articolo 2

Il veicolo sopra descritto potrà essere utilizzato esclusivamente per gli scopi istituzionali dell'Associazione <...>, così come risulta dallo Statuto della stessa che così recita: "Scopo primario dell'Associazione è di prestare volontariamente e gratuitamente, così come previsto dall'articolo 2 della legge 11 agosto 1991 n° 266, opera di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da infortuni di varia natura e da calamità naturali o catastrofici, con impiego di servizi e attrezzature tecnicamente qualificati, nell'intento di salvaguardare e proteggere le persone ed i beni anche con interventi di ricerca e recupero. In ogni caso l'Associazione si propone di operare principalmente mediante interventi di carattere urgente e temporaneo in situazioni di emergenza.

Collateralmente, l'Associazione, potrà promuovere e svolgere, anche in collaborazione con altri Enti privati o pubblici operanti per finalità o fini complementari, tutte le attività culturali, didattiche, di ricerca scientifica, sportive e ricreative che possono essere utili per la diffusione di principi di solidarietà umana, civile e sociale, ovvero per la migliore protezione della pubblica incolumità o per la tutela degli ambienti naturali. Alle finalità dell'Associazione sono estranei impegni, condizionamenti o discriminazioni di carattere politica o confessionale. L'Associazione opera senza fini di lucra.

Articolo 3

La durata del presente contratto di comodato è convenuta in 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Articolo 4

In caso di scioglimento anticipato dell'Associazione comodataria, il Comune di <...> ha diritto all'immediata restituzione del veicolo, venendo rescisso il presente contratto, come pure in caso di inadempimento da parte dell'Associazione agli obblighi contrattuali e di legge.

Articolo 5

L'Associazione si obbliga a conservare e custodire il veicolo in oggetto con la massima cura e diligenza, a non destinarla ad altro uso che non sia quello sopra specificato, a non cedere neppure temporaneamente l'uso del veicolo a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso, nonché a restituire al Comune di <...> al termine del contratto, il veicolo stesso nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d'uso: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1806 del Codice Civile, le parti stimano il valore complessivo del suddetto immobile in <...> come da fattura di acquisto emessa dalla Ditta fornitrice <...>. Detta stima viene effettuata unicamente ai fini della responsabilità in caso di suo perimento, mentre la proprietà dell'immobile rimane sempre e comunque al Comune di <...>.

Articolo 6

La manutenzione ordinaria del veicolo, così come le spese per il suo normale uso, è posta a carico dell'Associazione. Per le spese straordinarie, l'Associazione dovrà chiedere il preventivo nulla-osta al Comune di <...> con la presentazione di un regolare preventivo di spesa, ed il Comune, entro il termine di quindici giorni, rilascerà un'apposita autorizzazione per l'intervento richiesto.

Articolo 7

Il Comune provvederà ad assicurare a propria cura e spese il veicolo sopra specificato per l'intera durata del contratto, dando contestualmente atto che la copertura assicurativa non modifica in alcun modo il regime dei rischi, così come previsto dalla normativa contenuta nella Legge 11 agosto 1991 n° 266 per le Associazioni di Volontariato, e delle responsabilità contrattuali.

Articolo 8

L'Associazione <...>, nella persona del suo Presidente, dichiara di avere preso visione del contratto di assicurazione e si obbliga, in caso di sopravvenienza di rischi non contemplati; a chiedere la modifica della polizza assicurativa esistente o la stipula di un contratto assicurativo integrativo al Comune di <...>.

Articolo 9

Il veicolo oggetto del presente contratto di comodato, contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, viene consegnato all'Associazione <...> nelle mani del suo Presidente.

Articolo 10

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento a quanto disposto dal Codice Civile e precisamente dall'articolo 1803 all'articolo 1812.

Articolo 11

L'Associazione è tenuta, come prevista dall'articolo 13 del proprio statuto, alle elezioni del Collegio dei Revisori dei Conti, i quali dovranno presentare al Comune, entro trenta giorni dall'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, il rendiconto relativo all'attività svolta e alla gestione patrimoniale dell'esercizio precedente, nonché il programma per l'anno in corso. Il Comune provvederà ad una verifica dei dati contabili forniti riservandosi di richiedere qualsiasi documentazione integrativa all'Associazione "<...>, che si obbliga a fornirgli a semplice richiesta.

Articolo 12

Il Comune di <...> potrà concedere, previa richiesta dell'Associazione <...> e, compatibilmente con le somme a disposizione nel bilancio, contributi per lo svolgimento degli scopi associativi. La richiesta dei contributi dovrà pervenire al Comune entro la fine del mese di ottobre di ogni anno, prima della stesura del bilancio di previsione dell'anno successivo. L'Ente erogherà i contributi dopo aver visionato i documenti che l'Associazione è tenuta a produrre, elencati al precedente paragrafo n. 11.

Articolo 13

Ogni modifica riguardante lo Statuto, o i componenti del Consiglio Direttiva, deve essere notificata al Comune di <...> a mezzo raccomandata, entro e non oltre trenta giorni dalla deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci.

8 - Bozza di convenzione tra Organizzazione di volontariato e Ente pubblico locale (Area del Segretariato sociale)

L'anno <...>, il giorno <...>, del mese di <...>, con sede in <...>, via <...>, n. <...>, cap <...>
FRA

- l'Amministrazione pubblica <...>, che in seguito sarà denominato/a Ente pubblico, partita IVA/C.F. <...>, rappresentato dal Signor <...> [indicare la carica ricoperta nell'Amministrazione pubblica] luogo e data di nascita <...>, residenza <...>, C.F. <...>, come da delibera del/della (specificare l'organo competente a deliberare in materia) n. <...> del <...>

E

- l'Associazione di volontariato denominata <...> [che in seguito sarà chiamata Associazione], partita IVA/C.F. <...>, con sede legale in <...>, via <...> n. <...> iscritta nel Registro regionale del volontariato in data <...> con <...> [indicare l'atto regionale o provinciale di iscrizione] n. <...> rappresentata dal Signor <...>, luogo e data di nascita <...>, residenza <...>, C.F. <...> in qualità di legale rappresentante dell'Associazione stessa

premessò

- che l'articolo 7 della legge n. 266/91 prevede la possibilità, per gli enti locali, di stipulare convenzioni con le Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali del volontariato;

- che, in conformità alla legge n. 266/91, l'articolo 8 della legge regionale della Lombardia 24 luglio 1993, n. 22, prevede la possibilità, per le Organizzazioni di volontariato di stipulare, con la Regione e con gli altri enti pubblici, convenzioni per lo svolgimento di attività integrative o di supporto ai servizi pubblici;

- che il "Comune", per lo svolgimento delle attività elencate nell'articolo 1 della presente Convenzione, intende avvalersi dell'apporto della "Associazione", apporto avente natura integrativa e non sostitutiva dei servizi prestati istituzionalmente dal "Comune";

- che la "Associazione", ONLUS di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, opera, nei settori in cui rientrano le attività previste dalla Convenzione, mediante strutture locali autonome, affiliate alla stessa;

- che, nel territorio di competenza, le strutture locali, affiliate alla "Associazione", hanno avviato esperienze concrete nei settori delle attività oggetto della Convenzione e sono in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi tecnici e umani necessari allo svolgimento delle attività convenzionate,

TUTTO CIO' PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

1. Il "Comune" in quanto Comune Capofila nel Piano di zona, affida alla "Associazione" lo svolgimento delle attività di seguito specificate: <...>.

I volontari accoglieranno le telefonate sul problema Alzheimer; a sostegno dei malati e delle famiglie.

I volontari daranno indicazioni sulle possibilità di interventi specifici e/o indirizzeranno gli interessati alle strutture appositamente individuate.

Le attività si riassumono in: Informazione dei servizi presenti sul territorio erogati dal pubblico e dal privato; Informazioni sulle modalità di accesso alle prestazioni specialistiche previste dal progetto Alzheimer; Fissare appuntamenti con il servizio psicologico appositamente previsto, registrando le richieste su apposite schede.

2. La "Associazione", nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato - in par-

tiolare della legge n. 266/1991 - nonché degli obiettivi e delle disposizioni diffusi dall'Amministrazione Comunale, provvede allo svolgimento delle sopra individuate attività.

Articolo 2

Modalità di svolgimento delle attività

1. Le modalità di svolgimento delle attività individuate nell'articolo 1 della presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate con i competenti uffici del "Comune".

2. Le parti convengono che le sopra individuate attività potranno essere ulteriormente specificate e dettagliate nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, sulla base delle indicazioni espresse dai competenti organi comunali. In tale caso saranno conclusi patti integrativi della presente Convenzione.

Articolo 3

Esecuzione delle attività

1. La "Associazione", per l'esecuzione delle attività individuate nell'articolo 1 della presente Convenzione, mette a disposizione: <...> volontari. Il numero dei volontari potrà essere adeguato in caso di modifica dei volumi di attività svolte; Le linee telefoniche (numero verde e telefono ordinario);

2. L'attività dei volontari non deve configurarsi come sostitutiva di quella svolta dal personale del "Comune".

Articolo 4

Obblighi del "Comune"

1. Il "Comune" si impegna a:

- identificare le modalità di coordinamento dell'attività dei volontari con quella istituzionale svolta dagli operatori comunali;
- garantire la necessaria formazione ai volontari impegnati nelle attività indicate al precedente articolo 1;
- fornire, attraverso la struttura comunale competente, i supporti tecnici, operativi, organizzativi necessari per l'espletamento delle attività concordate, in particolare per i servizi che necessitano di coordinamento e di omogeneità delle prestazioni;
- controllare e verificare l'efficienza, l'efficacia, la quantità e la qualità del servizio prestato dalla "Associazione" attraverso incontri/relazioni e richieste, alla "Associazione", di informazioni riguardanti i risultati delle prestazioni.

Articolo 5

Obblighi della "Associazione"

1. La "Associazione" si impegna, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, a garantire:

l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività oggetto della Convenzione, fatta salva la facoltà di recedere in ogni momento secondo le modalità enunciate nel successivo articolo 10

il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale dell'utente, delle sue convinzioni religiose e opinioni politiche; la competenza specifica per le attività oggetto della presente Convenzione; l'osservanza del programma di servizio e delle modalità di coordinamento con gli operatori comunali stabiliti dal "Comune"; il rispetto degli scopi e delle metodologie indicate dai competenti organi comunali; la tempestiva informazione in merito a ogni variazione e notizia utile alla corretta gestione del servizio; i dati (nominativi, recapiti ed eventuale qualifica professionale) relativi ai volontari impiegati nelle attività oggetto di convenzione con gli eventuali aggiornamenti in caso di variazioni, tenendo conto dei casi di forza maggiore; la stipula di apposita polizza assicurativa, per i volontari che prestano la loro opera, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività

convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno generato dallo svolgimento delle suddette attività, tenendo indenne il “Comune” da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento delle attività in parola.

Articolo 6

Responsabilità

La “Associazione” opera mediante le due strutture locali affiliate.

Responsabili diretti della gestione del servizio sono, in rappresentanza del “Comune”, <...> e, in rappresentanza della “Associazione”, <...>.

I responsabili della gestione vigilano, reciprocamente, sullo svolgimento delle rispettive attività avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

Articolo 7

Rimborso delle spese

In conformità a quanto previsto dall’articolo 2 della legge n. 266/1991, il “Comune” riconosce un rimborso spese, di entità pari a <...> volto a coprire:

gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari, che la “Associazione” è tenuta a stipulare secondo quanto previsto dall’articolo 4 della legge n. 266/1991; la quota-parte delle spese di funzionamento della “Associazione”; la quota parte di gestione telefonica e ammortamento delle apparecchiature telefoniche e informatiche; le spese eventualmente sostenute a livello locale per la formazione dei volontari; le spese vive che i volontari, impegnati nelle attività convenzionate, dovessero sostenere direttamente;

La liquidazione del rimborso avverrà con cadenza semestrale da versare alla Associazione” con le seguenti modalità:

<...>. Le parti si danno atto che i rimborsi spese spettanti alla “Associazione” sono fuori del campo di applicazione dell’IVA, in virtù di quanto previsto dall’articolo 8 della legge n. 266/1991.

Articolo 8

Rendicontazione delle spese

Entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione del servizio, o in caso di durata pluriennale annualmente, individuata nel successivo articolo 9 della presente Convenzione, dovrà pervenire al “Comune” un rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, succintamente motivato, sottoscritto dal rappresentante legale della “Associazione”.

L’intera documentazione contabile inerente le attività svolte in convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dalla “Associazione” e posta a disposizione del “Comune” per eventuali ulteriori atti ispettivi, per almeno 10 anni dal termine della durata della presente Convenzione.

Articolo 9

Durata

La Convenzione decorre dal <...> e avrà durata di un anno, rinnovabile previa verifica annuale del buon livello delle prestazioni rese e dei relativi impegni finanziari.

Articolo 10

Risoluzione del rapporto

1. È attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all’altra nel termine di almeno 3 mesi, con raccomandata con ricevuta

di ritorno.

2. Nel caso in cui il “Comune” accerti a mezzo di apposita relazione da parte dei competenti organi comunali, che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente articolo 1 della presente Convenzione, dopo aver contestato almeno volta/e , a mezzo di lettera raccomandata, alla “Associazione” le irregolarità rilevate, può dichiarare la risoluzione del rapporto. La stessa procedura con le stesse conseguenze può essere attivata dalla “Associazione” qualora venga riscontrata l’inadempienza, anche parziale, da parte del Comune degli obblighi di cui all’articolo 4.

3. In caso di recesso di una delle due parti, spetterà all’altra parte il rimborso delle spese affrontate nel corso dell’attività svolta fino a quel momento.

Articolo 11

Sospensione o riduzione del servizio

1. Il servizio prestato dalla “Associazione” non può essere sospeso o ridotto, salvo: i casi di forza maggiore, non imputabili alla “Associazione”; in presenza di cause gravi, dovute al “Comune”.

2. La “Associazione” ha l’obbligo di comunicare ai competenti organi comunali, con la massima sollecitudine, i casi di forza maggiore o le cause ostative imputabili al “Comune” che dovessero comportare la sospensione o la riduzione del servizio.

Articolo 12

Clausola compromissoria

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.

2. In caso di mancato accordo, qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, sarà devoluta alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati uno da ciascuna della Parti, e il terzo, con funzioni di Presidente nominato di comune accordo dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di <...>, su ricorso della Parte più diligente. Il medesimo Presidente del Tribunale di <...> dovrà, inoltre, su istanza della Parte interessata, nominare l’arbitro della Parte che non vi avesse provveduto entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera racc. a.r. con la quale l’altra Parte ha manifestato la volontà di adire il collegio arbitrale.

3. Il collegio arbitrale, avrà sede in <...>.

4. Il collegio deciderà in via irrituale, secondo equità, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione e il relativo lodo sarà inappellabile.

5. Le spese per la costituzione e il funzionamento del collegio arbitrale saranno anticipate dalla Parte che ne richiede l’intervento e graveranno definitivamente sulla Parte soccombente.

Articolo 13

Foro competente

1. Per le materie non delegabili ad arbitri sarà competente il Foro di <...>.

Articolo 14

Registrazione della Convenzione

1. La presente Convenzione è esente sia dall’imposta di bollo che dall’imposta di registro in virtù del disposto dell’articolo 8 della legge n. 266/1991.

Articolo 15

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività di volontariato.

Letto, approvato e sottoscritto a (luogo), il (data).

9 - Coordinamento delle Organizzazioni di volontariato e dei soggetti del Terzo settore nei Comuni (o nei Piani di zona) ai fini della Informazione, Consul-tazione, Progettazione e Valutazione degli interventi e dei servizi sociali.

OGGETTO: Modalità di attuazione della Conferenza periodica dei soggetti sociali.

n Al fine di favorire la crescita della vita comunitaria, come indicato dall'articolo <...> dello Statuto (o del Regolamento, o dell'Accordo di programma del Piano di zona), viene convocata periodicamente <...>, la Conferenza delle associazioni e degli enti operanti nel territorio di competenza (Comune, Ambito territoriale):

n Le realtà di aggregazione e di impegno sociale, culturale, ambientale, sportivo e per il tempo libero operanti nel territorio di competenza (Comune, Ambito territoriale) sono invitate tramite lettera o manifesto a compilare la scheda di adesione, predefinita, per la costituzione di un apposito archivio di (Comune, Ambito territoriale), relativo all'associazionismo, che verrà sistematicamente aggiornato.

La scheda è disponibile in (Comune, Ambito territoriale) e scaricabile dal sito internet comunale di <...>.

n La Conferenza verrà convocata in sede idonea ed opererà quale "osservatorio partecipato" della realtà comunitaria al fine di individuare i problemi della vita dei cittadini e della qualità della convivenza del (Comune, Ambito territoriale) per proporre ai settori comunali (Piani di zona) iniziative ed interventi.

n Le associazioni e gli organismi di (Comune, Ambito territoriale) stabiliscono appropriati collegamenti con le commissioni tematiche e potranno indicare durante l'anno, con segnalazione scritta, problemi e proposte in ordine alla crescita della vita della comunità territoriale.

10 - Bozza di convenzione tra il CSV e/o O.d.V. con il CSA e/o Istituti scolastici (Area della promozione del Volontariato nella Scuola)

Visto il Protocollo di Intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e il Coordinamento dei Centri di servizio per il Volontariato della Lombardia e la conseguente costituzione dello Sportello Scuola - Volontariato,

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del <...>,

Vista la delibera del Collegio docenti del <...>,

Vista la delibera del Consiglio di classe del <...>,

TRA L'ISTITUTO SCOLASTICO <...>, d'ora in poi denominato "soggetto promotore" rappresentato da <...>, nato a <...>, il <...>, domiciliato presso <...>, via <...>, n° <...>,

e <...>, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"
rappresentato da <...>, nato a <...>, il <...>, domiciliato presso <...>, via <...>, n° <...>.

PREMESSO CHE

la promozione della cultura della solidarietà, della legalità, dell'educazione al tempo libero come tempo solido attraverso esperienze di volontariato interne ed esterne alla scuola costituisce uno degli ambiti di intervento dell'istituzione scolastica, l'attività di volontariato è attività formativa a tutti gli effetti e facente parte del P.O.F. dell'Istituto,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n°studenti-volontari, su proposta del soggetto promotore per l'effettuazione di un'esperienza di volontariato considerata percorso di crescita formativa all'interno del Piano dell'Offerta Formativa del soggetto promotore; per ciascun volontario, in base al presente Atto Convenzionale, viene predisposto e sottoscritto da entrambi i soggetti (promotore e ospitante) e dallo studente-volontario un progetto formativo contenente:

Il nominativo dello studente volontario, con indicazione di luogo e data di nascita, classe frequentata, gli estremi dell'Assicurazione, gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell'attività di volontariato, i tempi di presenza presso le strutture del soggetto ospitante, le strutture del soggetto ospitante presso cui si svolge l'attività, i nominativi dei tutor e del responsabile del soggetto ospitante; l'esperienza non costituisce rapporto di lavoro; gli studenti si recheranno autonomamente nelle strutture ospitanti che li accoglieranno, senza alcun docente accompagnatore; durante lo svolgimento dell'esperienza- nei giorni e secondo un orario stabilito- gli allievi saranno seguiti da un tutor esterno per il soggetto promotore e da un tutor interno per il soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante si impegna a fornire la formazione propedeutica a qualsiasi proposta operativa, adeguandola alle capacità cognitive e di attenzione dei giovani volontari e modulandola in cicli brevi seguiti e/o alternati a feedback;

gli allievi si impegnano a:

- svolgere l'esperienza da loro liberamente sottoscritta nei tempi e secondo le modalità individuate, seguire le indicazioni dei tutor e far riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed altre evenienze, rispettare le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi del volontariato, mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a tutti i dati acquisiti nel corso dell'attività;
- i volontari non si possono assumere competenze che richiedono un'esperienza professionale specifica, coperta da mandato di lavoro e sindacalmente definita;
- i volontari sono assicurati dalla compagnia assicurativa operante presso il soggetto promotore per le attività extrascolastiche della scuola, con le modalità previste dal contratto stipulato con la compagnia stessa, oppure dalla compagnia assicurativa operante presso il soggetto ospitante, con le modalità previste per gli altri volontari;
- il soggetto ospitante si impegna a segnalare alla scuola eventuali assenze degli studenti-volontari;
- il soggetto accogliente si impegna a compilare e a consegnare alla scuola il certificato di valutazione dell'attività di volontariato, seguendo il modello concordato per tutta la regione;
- in caso di incidente durante lo svolgimento dell'attività di volontariato, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini della normativa vigente, agli istituti assicurativi(facendo riferimento al numero di polizza) e al soggetto promotore;
- il soggetto promotore si impegna a trasmettere allo sportello provinciale, seguendo il modello concordato per tutta la regione, i dati dell'esperienza, al fine di consentire il monitoraggio delle diverse azioni di volontariato in atto nella regione;
- il progetto formativo individuale, redatto per ogni studente volontario e sottoscritto ol-

tre che dallo studente, dal dirigente scolastico e dal rappresentante del soggetto ospitante, fa parte integrante del presente ATTO CONVENZIONALE.

Per il soggetto promotore

per il soggetto ospitante

Data.....

11 - Esempio di Delibera quadro di un Comune

Rapporti del Comune di Torino con il Volontariato organizzato

Il processo di profonda trasformazione e diversificazione che il mondo del Terzo settore sta vivendo chiama un Ente locale ad interrogarsi sugli strumenti di relazione a sua disposizione.

In particolare si tratta da un lato di adottare procedure flessibili adattabili alle molteplici manifestazioni e forme della partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi locali e dall'altro di sostituire alla tradizionale modalità di sostegno attraverso trasferimenti in denaro altri strumenti di promozione e collaborazione che favoriscano ed al tempo stesso rispettino l'autonomia di queste formazioni sociali.

Il provvedimento deliberativo adottato dal Consiglio Comunale di Torino il 10 marzo 1997 in materia di rapporti con il volontariato organizzato ed il volontariato civico costituisce un tentativo di sistematizzazione della materia e di traduzione nel concreto dei principi posti dalla legge 266/91.

Tale regolamentazione non poteva però non considerare a fianco della realtà delle Organizzazioni di volontariato anche quella dell'associazionismo sociale, nonché la presenza di un'offerta di volontariato da parte di cittadini singoli intenzionati a collaborare alle iniziative della pubblica amministrazione.

Nel definire pertanto le relazioni con le Organizzazioni di volontariato sono state anche tracciate per analogia o per differenza quelle possibili alla luce della legislazione vigente con questi altri organismi o fenomeni.

Inoltre nel provvedimento alla voce "convenzioni" è contenuta un'importante precisazione relativa all'utilizzo di tale strumento a seconda che abbia per oggetto attività che l'Amministrazione dovrebbe svolgere in proprio o affidare a terzi mediante il pagamento di corrispettivi ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 142/90 oppure attività integrative e/o sperimentali affidabili al volontariato ai sensi della legge n. 266/91.

In sostanza tale provvedimento tenta una prima definizione di linee operative da seguirsi da parte di un Ente locale, che, volendo definire le sue modalità di interazione con il mondo del Terzo settore, intenda al contempo rispettarne le differenziazioni interne ed evitarne le strumentalizzazioni verso la progressiva costruzione di un nuovo modello di welfare ¹⁷.

17_ Marina Merana, Divisione servizi socio assistenziali, Comune di Torino, in Impresa Sociale, Settembre Ottobre 1997.

Comune di Torino

Divisione servizi socio-assistenziali

Premessa

Il Comune di Torino nutre un profondo interesse verso il mondo del Volontariato, poiché ritiene che il suo apporto contribuisca a stimolare in modo originale l'intervento dell'Amministrazione e ad arricchire, con il suo contributo, la vita dei cittadini.

Il Comune di Torino, riconoscendo il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia.

La materia dei rapporti con il volontariato è già stata oggetto nel tempo di un provvedimento - quadro assunto con deliberazione del Consiglio Comunale del 18/6/1984 n. mecc. 8407050/19 "Rapporti tra Amministrazione Comunale e volontariato. Indirizzi e norme generali": tale provvedimento va oggi aggiornato in attuazione della nuova normativa nazionale (L. 266/91) e regionale (l.r. 38/94), che ha riconosciuto uno statuto preciso alle Organizzazioni di volontariato e in relazione alla L. 225/92, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile nonché in considerazione dei dettati statutari (cfr. in particolare articolo 11 Statuto).

Nell'assumere un tale provvedimento vanno tenuti inoltre in considerazione anche i processi di mutamento del concreto manifestarsi di questa realtà che sinteticamente si riassumono come segue:

- la nascita di Organizzazioni di volontariato anche in settori diversi rispetto al settore tradizionale socio-assistenziale;
- il moltiplicarsi delle sedi in cui è possibile svolgere azione di volontariato: non solo le Organizzazioni di volontariato, ma anche altre realtà del privato sociale, come le cooperative sociali, le associazioni di categoria e di autotutela: rispetto a tale fenomeno pare pertanto utile specificare, per quanto possibile alla luce della legislazione vigente, gli elementi che accomunano e quelli che differenziano tali relazioni rispetto a quelle che l'Amministrazione intrattiene con altre organizzazioni del complesso mondo del non profit;
- la presenza di una offerta da parte di un numero consistente di cittadini, che in quanto singoli desiderano collaborare con i servizi pubblici, impegnandosi in attività che potremmo denominare "volontariato civico".

Inoltre la Città ha tra i suoi programmi quello di sensibilizzare i cittadini e di avvicinarli a forme di solidarietà ed impegno sociale tramite iniziative e servizi pianificati per la conoscenza e la partecipazione ad attività di volontariato ed impegno civile.

In particolare la Civica Amministrazione progetta o sostiene iniziative il cui obiettivo è promuovere:

- l'avvicinamento della cittadinanza ai valori del Volontariato, sia organizzato sia in forma individuale;
- il contatto, in particolare, di giovani e adolescenti con gruppi, associazioni ed enti che hanno per scopo il raggiungimento di un obiettivo di utilità sociale e forme organizzate di solidarietà;
- la conoscenza delle realtà operanti nell'area metropolitana: obiettivi e ideali, percorsi e strumenti utilizzati, affinché anche la conoscenza possa essere momento di riflessione e di eventuale scelta ragionata.

Pertanto gli Assessori al Sistema Educativo, allo Sviluppo Sociale e Lavoro, ai Servizi Sociali e ai Rapporti con le Aziende Sanitarie, per le Risorse Culturali e la Comunicazione nell'ambito delle attività del Dipartimento Servizi ai Cittadini, costituito per ottimizzare le risorse ed avere un ambito di coordinamento su tematiche comuni, hanno istituito un gruppo di lavoro interassessorile in collaborazione anche con l'Assessore per l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile per confrontare e coordinare le rispettive linee-guida, le iniziative e le collaborazioni con le forze del Volontariato sia organizzato che individuale, operanti

negli ambiti di riferimento, compreso quello della Protezione Civile.

Dal confronto approfondito in tale contesto e dal dialogo aperto con il Volontariato organizzato, sviluppatosi in altre sedi ... si è manifestata l'esigenza di dotarsi di agili strumenti amministrativi per sviluppare una chiara e fattiva collaborazione e una più ampia comunicazione tra volontariato ed istituzione.

La bozza del provvedimento è stata pertanto presentata in via preventiva alle organizzazioni operanti sul territorio cittadino in un apposito ... in seguito al quale alcune associazioni hanno formulato anche pareri scritti.

Il testo del provvedimento, elaborato tenendo conto delle osservazioni di cui sopra ed ulteriormente dibattuto in un seminario svoltosi nell'ambito della Tre giorni del Volontariato ..., è stato poi inviato alle Circostrizioni per l'espressione dei pareri previsti dall'articolo 43 comma 3 del Regolamento del Decentramento.

Al termine del complesso iter di cui sopra, si propone pertanto di regolamentare la materia dei rapporti con il volontariato organizzato e civico come segue.

Volontariato organizzato

Rispetto alla realtà del volontariato organizzato con il presente provvedimento si intende regolamentare i rapporti tra Civica Amministrazione ed organizzazioni iscritte al Registro generale del Volontariato affinché sia dato adempimento a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, in particolare per quel che concerne i seguenti punti: 1 - partecipazione; 2 - promozione; 3 - formazione; 4 - forme di sostegno finanziario.

1 - Partecipazione.

La normativa nazionale e regionale attribuisce alle Organizzazioni di volontariato un diritto alla partecipazione alle fasi di programmazione pubblica negli ambiti in cui le stesse operano.

Le Organizzazioni di volontariato iscritte al Registro generale, che ne facciano richiesta, vengono pertanto inserite di diritto nel Registro Comunale delle Associazioni, istituito con il Regolamento Municipale n. 211, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 febbraio 1995, esecutiva dal 24 marzo 1995.

Per favorirne la partecipazione alla programmazione pubblica si individuano poi i seguenti strumenti (per altro già utilizzati in più occasioni da parte di vari organi dell'Amministrazione):

n la consultazione e l'informazione degli organismi di volontariato in occasione dell'elaborazione e dell'assunzione di provvedimenti deliberativi programmatici o della indizione di particolari iniziative negli ambiti in cui gli stessi operano,

n la promozione di momenti seminari o di organi consultivi, che coinvolgano tutte le organizzazioni operanti sul territorio cittadino in settori specifici, che siano sede di elaborazione e di promozione di nuove progettualità,

n la costituzione di gruppi di lavoro a composizione mista per la programmazione di interventi su particolari fasce di utenza o su specifiche problematiche.

Tali iniziative, descritte qui come promosse dagli organi dell'Amministrazione, possono anche essere oggetto di richiesta da parte delle organizzazioni stesse.

Inoltre alle Organizzazioni di volontariato in quanto tali va riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi, come previsto dal comma 3 art. 3 Regolamento Municipale n. 200, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 marzo 1994, esecutiva dall'8 aprile 1994.

2 - Promozione.

Il compito di promuovere lo sviluppo delle Organizzazioni di volontariato è descritto dalle leggi nazionale e regionale sottolineando al contempo la necessità di garantirne l'autonomia. Pertanto per assolvere a questa funzione l'Amministrazione privilegia forme di sostegno

indiretto ad iniziative elaborate e gestite in proprio dalle Organizzazioni di volontariato, preferibilmente in collaborazione tra di loro. In tal senso va interpretato il patrocinio dato negli anni ad iniziative ... volte a promuovere cultura ed informazione tra i cittadini sulla realtà del volontariato operante in città.

Analogo significato può avere la messa a disposizione di servizi ed altre agevolazioni, come previsto dall'articolo 8 del Regolamento sulle modalità di erogazione dei contributi nonché di locali, come previsto dal Regolamento n. 214 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 giugno 1995 esecutiva dal 3 luglio 1995: a tal proposito, in seguito all'adozione del presente atto deliberativo, occorrerà produrre materiale informativo rivolto alle Organizzazioni di volontariato sulle forme di sostegno che l'Amministrazione può offrire e sulle modalità operative da mettere in atto per accedervi.

Nella stessa ottica l'Amministrazione intende sostenere la nascita sul proprio territorio dei Centri di Servizio previsti dalla legge 266/91 all'articolo 15 e dalla legge regionale all'articolo 13 e segue con attenzione il faticoso processo di attuazione delle succitate previsioni legislative.

3 - Formazione.

Anche rispetto alla formazione dei propri collaboratori le Organizzazioni di volontariato devono godere di autonomia: pertanto la prima forma di sostegno in tal senso deve essere da parte dell'Amministrazione il particolare favore verso iniziative organizzate in proprio, da esprimersi sia mediante il sostegno finanziario sia mediante la collaborazione, se richiesta, tanto nella elaborazione dei piani quanto nella realizzazione concreta di percorsi formativi. In tal senso la partecipazione di amministratori ed operatori a tali iniziative è da intendersi come espletamento di un compito d'istituto (cfr. articolo 8 L.r. 38/94).

Per altro l'Amministrazione si riserva di proporre iniziative formative alle organizzazioni operanti in determinati settori o territori nell'ambito di specifici progetti, nonché di richiedere per i propri dipendenti la possibilità di usufruire di quelle realizzate in proprio dal volontariato. È auspicabile infine, con particolare riferimento a settori oggetto di interventi sperimentali o per progetti formativi rivolti alla cittadinanza, l'organizzazione di iniziative di formazione comuni.

4 - Forme di sostegno finanziario.

Per quanto attiene questo specifico punto risulta doveroso premettere una riflessione relativa non solo alle Organizzazioni di volontariato ma più in generale all'intero settore del no profit.

Infatti la scelta del legislatore di normare solamente l'operatività di alcuni soggetti all'interno del più complesso mondo del privato sociale, fa sì che un Ente locale sia chiamato a darsi delle regole di comportamento che da un lato diano attuazione alle previsioni legislative e dall'altro non neghino l'esistenza e l'operatività di altri soggetti, il cui riconoscimento giuridico non sia ancora pienamente compiuto.

Infatti le opportunità di accesso a forme di sostegno da parte dell'Ente pubblico non devono condizionare l'identità stessa delle organizzazioni operanti sul territorio cittadino, rischiando di limitarle nella possibilità di autodeterminarsi. Per questa ragione, anche in considerazione della lentezza del processo di trasformazione conseguente all'entrata in vigore delle leggi nazionale e regionale, per ora gli organi dell'Amministrazione ed il suo stesso Statuto hanno di fatto finito per considerare globalmente e per tanto trattare uniformemente il più generale fenomeno delle organizzazioni senza scopo di lucro non strutturate in forma di impresa (cfr. articolo 80 Statuto comunale), riconoscendo la pubblica utilità delle loro iniziative.

Con il presente provvedimento si intende invece procedere alla regolamentazione degli strumenti di sostegno finanziario che l'Amministrazione ha a disposizione identificandoli nella loro natura e nelle loro possibilità di utilizzazione a seconda dei soggetti interlocuto-

ri e delle attività da questi proposte, uniformando secondo queste linee i comportamenti dei settori dell'Amministrazione interessati.

L'articolo 5 L. 266/91 individua tra le forme di sostegno finanziario degli enti pubblici alle Organizzazioni di volontariato gli strumenti del contributo e della convenzione, strumenti che per altro possono essere Utilizzati anche nei confronti di soggetti diversi e per diverse finalità, che di seguito, per chiarezza, verranno elencate.

Il contributo.

L'Amministrazione ha già ampiamente regolamentato le modalità di erogazione di tale strumento con il Regolamento n. 206, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995.

Tale strumento è utilizzabile per sostenere, con una copertura finanziaria parziale, iniziative, manifestazioni e progetti di organizzazioni senza scopo di lucro, non strutturate in forma di impresa: ciò in quanto per sua natura non può concorrere alla formazione di un utile.

Il contributo può anche essere erogato in forma indiretta mediante l'offerta di servizi (come ad esempio la messa a disposizione di spazi, di beni, la stampa o la diffusione di materiali) o di agevolazioni (come ad esempio la riduzione delle tasse di affissione): naturalmente ciò presuppone l'assunzione di provvedimenti deliberativi in materia sia di natura generale che riferiti allo specifico progetto/manifestazione/iniziativa.

Gli organi dell'Amministrazione possono per legge utilizzare tale strumento per concorrere alle spese sopportate dalle Organizzazioni di volontariato iscritte al Registro generale per la realizzazione sia di attività istituzionali sia di attività commerciali e produttive marginali di cui al decreto del Ministro delle Finanze e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale del 25 maggio 1995¹⁸. In entrambi i casi il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 legge 266/91.

Naturalmente il tipo di spese sottoposte dovranno essere congruenti con le modalità organizzative tipiche di una Organizzazione di volontariato come desumibili dalla legge (es. rimborso spese ai volontari delle spese effettivamente sostenute, uso di personale dipendente o di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti consentiti cioè come apporto per i servizi generali e non per l'esercizio della specifica attività) e riferirsi, come da Regolamento, alla realizzazione di specifiche attività.

Lo stesso strumento risulta poi utilizzabile anche per sostenere iniziative, manifestazioni o progetti realizzati da altre organizzazioni senza scopo di lucro purché non svolgano preminente attività commerciale.

A questo proposito occorre comunque richiamare quanto previsto dall'articolo 80, 2° comma, dello Statuto Comunale, secondo il quale i contributi destinati ad una pluralità di progetti della stessa tipologia devono essere erogati in base ad un criterio di omogeneità procedendo, ove necessario, all'adozione da parte del Consiglio Comunale, di apposite delibere quadro settoriali.

La convenzione

Con le organizzazioni iscritte da almeno 6 mesi al Registro generale del volontariato ed operanti da almeno un anno è possibile stipulare convenzioni ai sensi degli artt. 7 L. 266/91 e 9-10 L.r. 38/94.

Tale strumento è il più idoneo a regolare tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione intende riconoscere il particolare livello di integrazione raggiunto da parte delle attività

¹⁸ Il 4 dicembre 1997 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 460 di "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale."

di un'organizzazione con le politiche ed i servizi dell'Ente, secondo le priorità indicate dall'articolo 10 L.r. 38/94 oppure è l'Ente a richiedere all'organizzazione una determinata prestazione.

L'Amministrazione non può però delegare al volontariato l'espletamento dei propri compiti d'istituto, pertanto in ogni caso le prestazioni, oggetto della convenzione non devono avere le caratteristiche di quelle che già normalmente l'Ente acquista mediante il pagamento di corrispettivi o che per competenza dovrebbe gestire in proprio od affidare a terzi (cfr. articolo 22 L. 142/90): in caso di dubbio in materia devono essere fissati limiti temporali oltre i quali non sia possibile prorogare il rapporto convenzionale (es. sperimentazione di nuovi servizi, gestione di emergenze, ...).

Mediante questo tipo di convenzioni l'Amministrazione garantisce il rimborso delle spese sopportate dalle organizzazioni per la realizzazione di determinate iniziative. Oltre perciò a precisare tutti gli elementi descritti dall'articolo 9 L.r. 38/94, la convenzione dovrà fissare un importo massimo di spesa e individuare le tipologie di spese rimborsabili, che naturalmente dovranno essere congruenti con le modalità organizzative tipiche di una Organizzazione di volontariato come desumibili dalla legge (es. rimborso spese ai volontari delle spese effettivamente sostenute, uso di personale dipendente o di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti consentiti e cioè come apporto per i servizi generali e non per l'esercizio della specifica attività).

La liquidazione delle spese avverrà su presentazione di pezze giustificative nei limiti dell'effettivamente speso salvo diverse modalità espressamente previste in convenzione e motivate in relazione alla tipologia del servizio (es. anticipazioni di percentuali fissate in relazione a spese strutturali).

Tali operazioni, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 L. 266/91, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Anche a questo proposito trovano applicazione per analogia le previsioni del richiamato articolo 80, 2° comma dello Statuto comunale, relativamente alla necessità di motivare, in presenza di una pluralità di progetti, alla luce di criteri omogenei, la scelta rispetto all'organismo con il quale convenzionarsi.

Anche in questo caso occorre sottolineare la differenza che caratterizza tali convenzioni da quelle stipulabili dall'Amministrazione con altri organismi senza scopo di lucro in regime di acquisto di servizi (quali ad esempio i contratti con le cooperative sociali), laddove la spesa dell'Amministrazione costituisce a tutti gli effetti corrispettivo ed i criteri di scelta devono essere quelli normalmente adottati per l'affidamento a terzi di servizi.

Le Organizzazioni di volontariato infatti, svolgendo un ruolo diverso, non dovrebbero entrare in concorrenzialità con gli altri tradizionali prestatori di servizi poiché, qualora lo facessero, non potrebbero rivendicare l'applicazione delle regole proprie del loro statuto. Sono invece auspicabili forme di collaborazione, che già sono emerse nelle realtà operative concrete, tra Organizzazioni di volontariato ed altre realtà del privato sociale, essendo possibile anche in quest'ambito una loro azione integrativa.

Volontariato civico

L'azione spontanea e gratuita prestata da singoli esclusivamente per fini di solidarietà non è normata dalla legislazione vigente¹⁹, ma richiede di essere considerata con particolare

¹⁹ Con specifico riferimento alle convenzioni fra pubbliche amministrazioni e volontariato l'avvocato Franco Dalla Mura afferma che "pare ragionevole che le amministrazioni potranno disciplinare con propri regolamenti anche il volontariato singolo e stipulare con singoli volontari accordi procedurali ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90, applicando in via analogica molte fra le disposizioni contenute nella legge 266/91". Secondo lo stesso autore infatti "non va dimenticato ciò che la legge 328/2000 dice all'art. 1, commi quinto e sesto, a proposito della partecipazione di singole persone alla definizione e realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali". F. Dalla Mura et al., Le convenzioni tra volontariato ed enti locali, Collana Conoscere per Crescere, Associazione Centro Servizi per il Volontariato di Brescia, 1/2004.

attenzione poiché la valorizzazione dell'impegno espresso in vari ambiti da quanti sono animati da valori di partecipazione civile coincide con l'intento della Civica Amministrazione di promuovere il volontariato.

Si ritiene inoltre opportuno considerare che il fenomeno del cosiddetto "volontariato singolo" è diffuso in città, prevalentemente in ambito assistenziale e culturale giovanile. Esistono inoltre offerte da parte di pensionati, in età ancora giovanile, che si propongono per attività a favore della collettività.

Poiché la Civica Amministrazione intende promuovere, oltre al volontariato organizzato, anche l'impegno espresso singolarmente, dando al contempo i necessari orientamenti regolamentari, occorre definire in modo corretto il rapporto con i singoli.

Si ribadisce in quest'ambito che il volontariato è essenzialmente e prima di tutto un modo di essere ed un'attitudine della persona nei confronti della collettività. Pertanto il normare le molteplici forme di impegno individuale volontaristico risulta oltremodo difficile. Si ritiene tuttavia opportuno offrire un quadro di riferimento preciso alle variegate ed innumerevoli testimonianze di impegno personale di cui è ricca la vita comunitaria cittadina nella prassi quotidiana proprio al fine di evitare il rischio di possibili strumentalizzazioni del rapporto singolo, specie Sotto il profilo lavorativo.

Per attuare tale obiettivo, appare opportuno traslare dalla legislazione in materia di volontariato organizzato, nella misura in cui è possibile, riferimenti e criteri che possano essere correttamente applicati anche alle relazioni con quanti prestano azione volontaria in forma non associata.

Si ritiene in primo luogo opportuno definire "volontariato civico" l'azione prestata in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà ed impegno civile, da cittadini che, in modo transitorio o definitivo, non sono legati ad associazioni: l'utilizzazione di tale termine valorizza infatti l'elemento di partecipazione alla vita comunitaria.

Si ritiene per altro opportuno ribadire che quanti praticano il volontariato civico non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente o di altri Enti competenti in materia, bensì si potrà collaborare con loro unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l'originalità del loro apporto forme di intervento innovative. La Civica Amministrazione pertanto è orientata a ricercare e ad accogliere la disponibilità del volontariato civico essenzialmente per la realizzazione di progetti i cui limiti siano ben precisabili nel tempo, rispetto alla durata e nello spazio, relativamente alla connessione con il territorio in cui si svolgono.

Il carattere contingente ed estremamente vario dei succitati progetti è inevitabilmente connesso peraltro alla variabilità della disponibilità e delle competenze dei cittadini che scelgono di impegnarsi in favore della Città.

La Civica Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento di occasione di confronto tra il volontariato organizzato e quello civico, affinché quest'ultimo possa accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

Procedure per l'istituzione di rapporti con il volontariato civico.

Ciascun cittadino ha facoltà di richiedere all'Amministrazione di fare esercizio di cittadinanza attiva e partecipazione, collaborando attivamente con i servizi pubblici.

L'amministrazione per contro si riserva la facoltà di vagliare le offerte di collaborazione dei volontari in base alla comparazione delle specifiche esigenze degli interventi progettati con le eventuali esperienze e qualificazioni professionali degli interessati, nonché di richiedere ai volontari, limitatamente alle attività per le quali venga ritenuto opportuno, specifici requisiti di idoneità attitudinali e psicofisici.

L'autorizzazione ai singoli individui o a gruppi degli stessi dovrà essere oggetto di apposita determinazione dirigenziale.

È opportuno infatti che la Civica Amministrazione per definire le relazioni con il volon-

tariato civico preveda la formalizzazione di accordi, che dovranno essere sottoscritti dai Dirigenti preposti e dai volontari interessati, in cui siano previste tutte le condizioni reciproche.

Tali atti dovranno contenere:

Per quel che riguarda gli impegni dell'amministrazione:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato civico il carattere contingente dell'intervento;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle del lavoratore dipendente o autonomo e che nessun rapporto di lavoro intercorre tra il Comune ed i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'indicazione delle iniziative di formazione, organizzate in modo confacente al settore di intervento, e dei momenti di aggiornamento, finalizzati ad ottenere una collaborazione sempre più qualificata. In particolare per quanto attiene al volontariato giovanile si individua come forma preferibile di riconoscimento in relazione all'impegno messo a disposizione l'offerta di opportunità formative o di orientamento professionale;
- l'assunzione delle spese di assicurazione sugli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi nell'ambito dell'attività volontaria esercitata;
- le modalità della messa a disposizione dei volontari dei servizi necessari al corretto svolgimento dell'attività volontaria, in particolare: biglietti di viaggio, buoni mensa, buoni benzina, buoni taxi e voucher parcheggi. Per la copertura assicurativa e per la fornitura dei succitati benefit ciascun Settore e Circoscrizione competente individua preventivamente il proprio fabbisogno (annuale o specifico di ciascun progetto) in relazione alla quantità e qualità di collaborazioni che intende attivare ed autorizza i relativi impegni di spesa. Qualora poi risulti insufficiente intervenire unicamente con la predisposizione dei succitati servizi al corretto svolgimento dell'attività volontaria, in relazione al tipo di intervento svolto o al verificarsi di particolari contingenze, ciascuna delle Divisioni interessate da questo provvedimento potrà istituire, mediante apposito atto deliberativo, un fondo annuale a rendiconto per il rimborso delle spese vive, preventivamente individuate e debitamente documentate, se richieste.

La Divisione Decentramento attiverà un fondo consentendone l'utilizzo alle Circoscrizioni interessate, in relazione a specifici progetti, presentati allo scopo e sulla base di intese con le Divisioni competenti per materia.

Per quel che riguarda gli impegni dei cittadini:

- l'impegno a partecipare alle iniziative di formazione, aggiornamento ed informazione programmate dall'Amministrazione e finalizzate allo specifico settore ed attività;
- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati dai servizi comunali, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche predisposte ed eventualmente concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività, con particolare riguardo alle loro opinioni in campo politico, etico e religioso.

